

Commissione della legislazione
del Consiglio comunale
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

Rapporto della commissione della legislazione sul MM no. 71 concernente l'abrogazione della attuali convenzioni per il servizio acqua potabile e le modifiche ai Regolamenti comunali finalizzate all'entrata in servizio dell'ente autonomo "LEA Locarnese Ente Acqua"

Locarno, 22 gennaio 2024
MB/ss

Onorevoli signor Presidente, colleghe e colleghi,

1. Premessa

1.1 Di natura formale

La scrivente ha deciso di formare una sottocommissione composta dai sottoscritti relatori, che hanno comunque potuto beneficiare, ringraziando sentitamente della consulenza giuridica del collega On. Barzaghini e del Presidente On. Genazzi.

1.2 Di natura sostanziale

Negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 2 quadrienni la scrivente si è più volte chinata su MM e atti parlamentari concernenti l'acqua potabile, le canalizzazioni, ecc... e i relativi ordinamenti giuridici.

Tornando alle tematiche pregresse, tra gli altri, sono stati allestiti rapporti che si occupavano anche degli aspetti storici e culturali che, con gli indispensabili aggiornamenti conservano tutta la loro validità; quanto sviluppato a suo tempo può pertanto essere riproposto in questa sede, anche perché il MM in narrativa sviluppa altre tematiche sulle quali si tornerà in appresso.

In sintesi, si tratta dei seguenti documenti.

- 1.2.1 MM n. 12 del 27.12.2016 concernente l'approvazione della nuova convenzione tra i Comuni di Losone – Locarno e di Muralto – Locarno per il servizio di distribuzione e di fornitura dell'acqua potabile.

La tematica è stata ripresa nel rapporto del 25.10.2017.

- 1.2.2 MM n. 29 del 31.08.2017 concernente l'approvazione della convenzione tra i Comuni di Orselina e Locarno per la fornitura d'acqua potabile presso la stazione di pompaggio Caselle.

Il rapporto commissionale è stato licenziato il 25.10.2017.

- 1.2.3 Mozione del 15.09.2016 degli On. Zanchi e Machado – Zorilla: *“Per una messa in rete unica degli acquedotti tra Locarno e Gudo”*

Il contestuale rapporto della scrivente è stato stilato il 10.03.2020.

- 1.2.4 MM n. 17 del 14.12.2021 concernente la costituzione di un Ente Autonomo denominato “LEA Locarnese Ente Acqua” per la gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, approvato dal CC il 27.06.2022 e dal Consiglio di Stato il 07.12.2022, unitamente agli statuti e al mandato di prestazione per la gestione del servizio del comprensorio di Locarno.

Il rapporto commissionale è stato licenziato il 13.06.2022.

- 1.2.5 MM n. 25 del 25.02.2022 concernente l'adeguamento del regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno.

- 1.2.6 MM n. 46 del 28.09.2022 sulla composizione del primo Consiglio direttivo del LEA per il periodo 01.01.2024 – 30.06.2028 (art. 10 Statuto) approvato dal CC il 28.11.2022.

Nelle premesse di quest'ultimo messaggio, il Municipio aveva chiaramente indicato la necessità di licenziare un ulteriore MM, ossia quello in narrativa.

- 1.2.7 Citazione dal riportato rapporto commissionale del 25.10.2017

La scrivente nell'inverno 2016 *“si era già occupata del tema, in uno con la commissione della gestione, nell'esame e preavviso del MM n. 12 del 27.12.2016 concernente l'approvazione della nuova convenzione tra i comuni di Losone-Locarno e di Muralto-Locarno per il servizio di distribuzione di fornitura dell'acqua potabile.*

Il rapporto dell'8.02.17 della CdG (relatore On. Cavalli) a giusta ragione si diffondeva sul risultato che alla fin fine è quello di avere la possibilità di bere "acqua dalle proprietà organolettiche superiori, purissima e senza aggiunte di cloro, il tutto a un costo altamente favorevole alla cittadinanza".

La CdG, riteneva poi la collaborazione con gli altri comuni un buon auspicio in funzione aggregativa, concetto ribadito, dall'On. Cavalli e a nome del PPD, nel suo intervento in Consiglio comunale (seduta del 20.02.17), in cui indirettamente citava anche l'opinione dell'On. Vetterli.

Anche l'On. Canonica aveva spezzato una lancia, postulando l'adesione del PLR, a favore dell'aggregazione con i comuni limitrofi, auspicando che l'acqua erogata a Muralto sia miracolosa.

L'allora Capo dicastero On. Buzzini, aveva da parte sua posto l'accento sulla collaborazione intercomunale, sorta più di un secolo fa, richiamando, dal profilo giuridico, gli adeguamenti delle nuove convenzioni alle disposizioni stabilite dalla Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e dalla Legge sull'approvvigionamento idrico in vigore dal 01.01.04, allo scopo di disciplinare le competenze e i compiti del comune e del cantone pianificando l'uso delle fonti, prevedendo gli interventi d'interesse generale e promuovendo l'uso parsimonioso".

1.2.8 Citazione ancora dal rapporto commissionale del 25.10.2017 "L'acqua che divide e quella che unisce".

"Il problema dell'erogazione dell'acqua potabile sta diventando impellente, e questo non solo a seguito del surriscaldamento globale che sta progressivamente mutando il clima della regione alpina con il progressivo e deteriore ritirarsi dei ghiacciai.

La riduzione del permafrost sta infatti creando molteplici situazioni di pericolo; per la sola Svizzera basti per il momento limitarsi a Bondo, Saas Grund, Grindelwald e al ghiacciaio dell'Aletsch, dovendosi immediatamente trascurare per ragioni di sintesi decine e decine di situazioni consimili.

D'altro canto, il limite vegetativo si innalza sempre di più, con la colonizzazione da parte di specie arboree di quote/regioni molto più basse.

Come sono lontani i tempi dell'ultima piccola era glaciale (circa 200 anni fa) quando le lingue dei ghiacciai giungevano al fondo valle lambendo coltivi, rustici e stalle e costringendo le popolazioni a continue demolizioni e ricostruzioni.

Ad ogni buon conto, il Gornergletscher e il ghiacciaio del Rodano lambivano i rispettivi fondovalle e il Feergletscher stava immediatamente a ridosso dell'ultima baita di Saas Fee.

D'altronde, tutta la cultura alpina, quella dei Walser in particolare è colma di riferimenti, anche in relazione al traffico commerciale sui valichi più elevati: il Monte Moro, ad esempio tra Saas e Macugnaga, a quasi 3000 metri, era transitabile per molti mesi all'anno¹²³⁴.

¹ Teresio Valsesia, *Il passo del Moro*, CAI, 2000, Macugnaga, passim.

² Werner Imseng, *Erinnern sie sich Saas*, Rotten, 1997, Visp, passim.

³ Klaus Julen e Pino Mazzone, *Erinnern sie sich Zermatt, Täsch-Randa*, Rotten, 2002, Visp, passim.

⁴ Edelbert Kummer, *Erinnern sie sich Aletsch*, Rotten, 2000, Visp, passim.

La stessa cosa vale per l'Insubria, ove specie infestanti stanno sempre più colonizzando il bosco originale.

Ora, senza la diuturna, silenziosa e poco mediatizzata attività degli enti pubblici (Municipi e/o aziende municipalizzate fornitrici) l'approvvigionamento di acqua potabile sarebbe problematico non solo in Vallese (con tutta quella sequela di commoventi e alpinistici canali – le bisse o Suonen che trasportavano e trasportano l'acqua dai ghiacciai ai coltivi), ma anche alle nostre latitudini; già ora, nel Mendrisiotto, ad esempio a Corteglia, frazione di Castel San Pietro vi è penuria d'acqua; è impellente allora salvarla come un recente documentario di Falò messo in evidenza.

Molti corti delle centinaia di alpi caricati nei secoli scorsi presentavano pure penuria d'acqua.

Nel tempo dell'oro blu se n'è fatta una risorsa economica impoverendo i corsi dei fiumi e sommergendo decine di alpeggi, villaggi e pascoli.

L'elenco, da urlare, sarebbe troppo lungo; le distruzioni se ne stanno lì, mute e perenni, a reclamare vendetta; il montanaro credeva legittimamente nel progresso svendendo tutto ciò che poteva.

Le voci isolate non bastarono a contenere lo scempio, come i nostri migliori scrittori hanno da parte loro messo in evidenza nelle loro opere maggiori.

...“- Vedi- spiegò – il Governo per noi è stato ladro quando ha venduto le nostre acque, le ha vendute tutte al capitale svizzero lasciandoci il greto pelato come un ginocchio...”

...“Tanto è vero che al momento di votare la concessione i nostri consiglieri si vestirono tutti di nero...”

...“Ma a Preda (alias Bignasco), il fiume è una roggia che fa schifo e più giù il greto resta asciutto. Una volta eravamo più poveri ma almeno avevamo una bell'acqua.”⁵

Il fondo del sacco di Plinio Martini è stato oggetto della recentissima ristampa presentata il 19 c.m. alla Biblioteca cantonale.

Emblematica la votazione del marzo 1949, avvenuta in Gran Consiglio all'unanimità, con la quale si è sancita la condanna a morte del Ticino rurale.

Dalla Valle del Sambuco alla Verzasca, a Zervreila in Valle di Vals, al Göschenalp, a Marmonera, l'elenco dei misfatti sarebbe troppo lungo.

Piero Bianconi⁶, da parte sua, annota, tra l'altro quanto segue, riferendosi alla parte bassa di Tropino che stava scomparendo sotto l'acqua del lago artificiale:

“Hanno scoperchiato le case che saranno sommerse... è l'impetosa mano dell'uomo che fa violenza alle cose e tutto piega o cerca di piegare a suo talento, con una furia tranquilla, impassibile. Qui si assiste al confronto tra la gente di ieri, che strappava un misero sostentamento alla terra avara, a quel poco che la natura concede, e gli uomini d'oggi che invece violentano la natura, la piegano e costringono a ciò che la natura non vuole... quelle poche stalle superstiti sembrano bestie accosciate a bere sull'orlo dell'acqua, spalancano come un occhio spalancato l'unica finestrella orlata di bianco nel grigio del muro scabro. Sono i monumenti di quello che è stato il mondo dei miei vecchi, le macerie

⁵ Plinio Martini, *Il fondo del sacco*, edizione commendata a cura di Matteo Ferrari e Mattia Pini pag. 110 e 150, Casagrande, 2017, Bellinzona.

⁶ Piero Bianconi, *Albero genealogico*, a cura di Renato Martinoni, Dadò, 2009, Locarno, pag. 45/46.

della stalla dove un secolo fa e passa è nata mia madre. Sua madre (la mia nonna) era sola, nessuno che l'assistesse nel travaglio del parto (ed era il suo primo parto); per sostentarsi in qualche modo dovette uscire a strappare una brancatella d'erba fuori per le brughe (era di febbraio, il posto è tiepido) e farla bollire per non morire di fame. Pare una storia di paesi sottosviluppati (come infatti erano) un'invenzione del più truce romanticismo, non è che la squallida verità..."⁷

Dopo una tardiva resipiscenza, il rischio è ridiventato ampio, in quanto l'abbandono del nucleare, accanto allo sviluppo delle energie rinnovabili, comporterà inevitabilmente la necessità di reperire nuovi siti per incrementare un settore, quello idroelettrico, al momento in grave crisi⁸.

L'innalzamento della diga del Grimsel e i progetti in Val Curciosa sopra Nufenen nel Rheinwald sono lì a dimostrarlo.

Per queste ragioni, ogni proposta atta a migliorare l'erogazione di acqua potabile è da salutare con piacere, tanto più che in molte parti del pianeta ciò che noi sprechiamo senza riguardo viene trasportato dalle donne sulla testa per decine di chilometri.

Questa è l'acqua "buona", tanto per intenderci, quella (alluvioni a parte – quali quella tra fine settembre e inizio ottobre del 1868) della Moldava, così ben cantata da Smetana nel secondo poema sinfonico del ciclo La mia patria – Ma Vlast del 1874, in cui il fiume viene dipinto a partire dalle 2 sorgenti (rappresentate dai flauti) per poi, dopo le rapide di San Giovanni, attraversare maestosamente Praga nel trionfale tripudio finale."

1.2.9 Citazione dal rapporto commissionale del 10.03.2020

La storiografia locale ha dedicato molto (anche se indirettamente) alle conseguenze "della mancanza d'acqua su certi corti di alpi, rispettivamente sui medari ove si sfalciava il fieno di bosco.

Molte volte gli alpigiani dovevano trasportare l'acqua da un corte all'altro, con percorsi lunghi e faticosi.

Le pasture più irrigue erano quelle più appetibili, in particolare per il bestiame grosso, permettendo così una produzione di formaggio dignitosa e indispensabile per i magri bilanci famigliari ove, ancora nel profondo 900, di denaro contante, non se ne vedeva.⁹

Le interviste con gli ultimi contadini delle nostre valli (della Verzasca in particolare) sono lì a testimoniarelo".

"L'acqua..... scomoda, ma buonissima¹⁰

7 Renato Martinoni, Il paradiso e l'inferno, storie di emigrazione alpina, Salvioni, 2011, Bellinzona.

8 Bruno Storni, Idroelettrico in crisi: la soluzione svedese, Corriere del Ticino, 19.10.17, pag. 38.

9 Zappa, op.cit., intervista a Silvio Foiada, 1939, pag. 166

10 Flavio Zappa "Libro de Medari di Lavertezzo, intervista a Lino Dedini, 1925" pag 145 Patriziato di Lavertezzo, Cavalli, Tenero 2019.

“Quello che era brutto su là Drosèd era l’acqua: dovevamo prendere il brentign - sa cos’è il Brentign? ecco, il brentign e andare dentro lì nella valle verso Cünésc e abbassarsi giù ancora e c’era la sorgente lì. Insomma ci andava un’ora ad andare a prendere l’acqua lì e ‘l müsòn u s’lavava mai perché u gb’era mia acqua da sbatt via*. Ecco l’acqua era proprio scomoda.*

Era buonissima come acqua, perché si prendeva lì nella sorgente. però era distante, ci voleva il brentign per andare a prenderla e non consumarla, non sbatterla in giro. Ecco, quello era brutto.”

Quanta fatica per un po’ d’acqua.¹¹

La penuria d’acqua è un problema ben noto anche sul versante occidentale della Föpia.

“... E l’acqua , dietro al Pru Pisciora c’è una sorgente ma lì [l’acqua] veniva e era lì ferma, c’eran su come due pozzi, due pozzettini non tanto grandi e potevano andar fuori a prenderne su.

Però erano due pozzetti uno sopra quell’altro, uno sopra l’altro, ma.. la vegnia lì e la scumparia lì. Però è un’acqua fredda, devi vedere [...] I Bacarèll sono le due vallettine qua. E quando andavano su i Cescotta nel Medee Grand, a far fieno lì, per andare a prendere l’acqua dovevano passare fuori per andare dietro il Cantòm di Pòrt, dicono il Cantòm di Pòrt perché mandavano su i becchi, a incantonài lì per despagnài dalle capre, li costringevano lì e dopo c’era su un passaggio che si cintava. E dopo lì, a passare là quel passo, e subito dietro c’è una sorgente e bolliva su l’acqua del terreno, saltava su quell’attimo e poi scompariva, saltava su e poi scompariva. Lo diceva il Sergio Cescotta che andavano fuori a prenderla lì con un brentign. Eh, peccato che quella sorgente era lì, se fosse stata su per il Cröös, [dove] viene ben un po’ d’acqua , ma è poca...”

Il problema della penuria d’acqua è conosciuto anche sul Monte di Revöira sopra Lavertezzo, oggetto di un indimenticabile saggio di Franco Binda.

“Ebbene, a compensare la cronica mancanza di acqua che non avrebbe permesso lo svilupparsi di attività umane e l’allevamento del bestiame in un posto simile, già dal 1600 i contadini del posto inventarono con ingegno un vero e proprio sistema d’ingegneria idraulica.

Se in altre regioni delle Alpi l’acqua veniva trasportata in luoghi aridi mediante canali, conosciuti col nome di Ru, Bisse, Suonen, Waale, in questa zona della Valle Verzasca l’acqua veniva “immagazzinata” in pozzi dalla capienza fino a 12’000 litri (alimentati da acqua di infiltrazione) e in vasche monolitiche, capienti fino a 450 litri (raccoglienti dai tetti l’acqua piovana), scavate a mano in blocchi di duro “granito”.

È ancora ¹²

11 Flavio Zappa, op. cit., intervista a Gianna Scamara, 1946, pag. 188 e 189.

12 Luigi Martini, Alpi di Val Bavona, pag 506 – ripresa da Plinio Martini e da Federico e Giovanni Balli, , Dadò, Locarno , Salvioni, Bellinzona, 2012

“...Al primo Corte ml 1270 (NDA), per l'acqua bisognava scendere in fondo alla forra, come si doveva pure fare nel secondo Corte, ml 1467 (NDA); le cascine del Corte di Cima, ml 1602,(NDA) così come quelle del Corte di mezzo sono ancora in piedi. L'acqua era attinta a grandi pile scavate dalla natura nelle rocce circostanti.

Si tratta dell'Alpe della Bèdu, uno degli alpetti della fame sul versante sinistro della Val Bavona, abbandonato alla fine del 700 o al più tardi all'inizio del 800, con un carico di 2 / 3 vacche (sic!) e 50 capre.

Recentemente la cascina di Corte di Cima è stata oggetto di una raccolta di fondi online.

È evidente che si trattava degli stessi allevatori che possedevano ronchi, coltivi e residenze sopra il piano di Magadino, nelle frazioni degli ex comuni di Lavertezzo e Gerra-Verzasca.”

La vostra commissione negli autonomi anni si è chinata molteplici volte su MM relativi all'acqua potabile.

2. Contenuti del MM

In sintesi, nonostante la corposità degli allegati che potrebbe foriare, si tratta essenzialmente di adeguamenti di natura formale , situazione che ha però permesso alla scrivente di sviscerare aspetti tecnici dei quali si dirà più esaurientemente in appresso, nel prendere posizione sui due emendamenti non sostanziali (formulati dallo specialista della materia e co- relatore On. Panizzolo), rispettivamente sulle 3 raccomandazioni al Municipio, parimenti dovute all'On. Panizzolo.

Essenzialmente il messaggio municipale in essere si compone in due capitoli:

- il primo concerne l'abrogazione delle attuali convenzioni per l'approvvigionamento idrico con Losone, Muralto e Orselina
- il secondo verte sulle modifiche della legislazione comunale (in particolare i regolamenti) necessari all'implementazione del LEA

A. Abrogazione convenzioni dal 01.01.2024

- Convenzione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone il 01.01.1917.
- Convenzione per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Muralto del 01.01.1917
- Convenzione per la fornitura di acqua potabile presso la stazione di pompaggio caselle nel Comune di Orselina del 01.08.1917

- Regolamento organico delle aziende municipalizzate della città di Locarno (090-1)

B. Modifiche regolamenti al 01.01.2024

- Regolamento per la fornitura di acqua potabile per uso industriale (091-1) tenendo conto dell'allegato 10 al MM.
- ROC Città di Locarno (0015-1) tenendo conto dell'allegato 12 al MM.

In sintesi si tratta di quanto segue.

La portata centrale della proposta va letta in funzione di un acquedotto regionale, soprattutto nel caso di un processo aggregativo.

Abrogazione convenzioni

Attualmente il Comune di Locarno, tramite la propria AAP e grazie alle apposite convenzioni, si occupa integralmente del servizio di acqua potabile dei Comuni di Losone e Muralto (convenzioni 01.01.2017) e della fornitura di acqua potabile all'ingrosso nel Comune di Orselina (convenzione 01.08.2017).

Dal 01.01.2024, con l'entrata in funzione della LEA, si devono abrogare le attuali convenzioni tra i Comuni beneficiari e il servizio della Città di Locarno, siglando i nuovi contratti con la LEA.

L'abrogazione delle attuali convenzioni compete al nostro consesso e al corrispettivo legislativo dei Comuni beneficiari, mentre la conclusione dei nuovi contratti, è di competenza del Consiglio direttivo della LEA (art. 13 cpv. 2 lett. b Statuto del 23.12.2022).

In tal senso il nostro consesso ha dato maggior libertà al CD della LEA, potendosi concretizzare le nuove convenzioni con più rapidità considerando unicamente gli aspetti tecnici, economici e strategici dell'approvvigionamento idrico.

Il MM 17 ha specificato le tipologie di contratto: segnatamente il mandato di fornitura, quello di servizio e quello di gestione totale (concessione).

Si è garantita la parità di trattamento tra i Comuni partner e semplificato il lavoro degli operatori LEA fornendo linee guida comuni.

Per Losone e Muralto, analogamente a Locarno (v. MM 17) sono previsti dei mandati di gestione totale, mentre per Orselina, momentaneamente, si prevede un "mandato di fornitura".

Per quanto concerne i contratti di mandato di gestione totale per Losone e Muralto, su parere della SEL, è stato precisato (con piccoli cambiamenti formali rispetto a quello di Locarno) che il mandato di prestazione si configura principalmente con concessione (art 193 f LOC); viene riformulato il perimetro di distribuzione (art. 7) e viene inserita la definizione di impianti (art. 9 cpv. 1) e di infrastrutture (art. 10 cpv. 1); è stata eliminata la manutenzione straordinaria, essendo a carico del LEA (art. 24 cpv. 3) e si è aggiunto che la responsabilità di quest'ultimo va eretta dalla Legge responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988.

Infine è stato specificato che in caso di violazione degli obblighi LEA, il Comune ha la facoltà di comminare una multa (art. 25 cpv. 4).

Analogamente a quella di Locarno, anche i Municipi di Losone e Muralto sottoporranno il contestuale MM ai Consigli comunali entro il 31.12.2024, con richiesta di abrogazione dell'attuale convenzione a favore del nuovo mandato di gestione totale (concessione).

Per quanto attiene invece Orselina, il mandato di fornitura è stato ripreso sostanzialmente alle stesse condizioni; l'unico cambiamento rilevante è la durata che passa da 20 a 4 anni.

È stato avviato uno studio per valutare stato e valore della rete di Orselina, nell'intenzione di proporre un mandato di gestione totale (inconcessione che sostituisca l'attuale mandato di fornitura).

Le tempistiche previste sono analoghe a quelle proposte per Losone e Muralto.

Modifica della legislazione comunale

Abrogazione del regolamento organico delle aziende municipalizzate della Città di Locarno

La stessa è motivata dal fatto che la base giuridica non è più in vigore; le disposizioni tariffali (art. 8 – 12) sono state trasferite nel nuovo capitolo del regolamento per la fornitura di acqua potabile per uso industriale (091 – 1) sul quale si tornerà in appresso.

Modifica del regolamento per la fornitura di acqua potabile per uso industriale

Trattasi della base legale ove sono ancorate le disposizioni tariffarie e di fornitura dell'attuale AAP.

In futuro sarà necessario rivedere nuovamente il regolamento allineandolo al modello cantonale; con il messaggio municipale sono state separate le questioni formali (oggetto di discussioni) da quelle future di merito.

Modifica del ROC

Sarà abrogata la commissione di revisione dell'Azienda Acqua Potabile (art. 38 con riferimento all'art. 192 LOC) e adeguamento degli articoli 39, 107 e 114 b LOC.

Conclusivamente, trattasi del terzo MM, essenzialmente di natura formale con cui si va a concludere la concretizzazione del nuovo LEA, chiamato a gestire la fornitura di acqua potabile sul territorio di Locarno, Losone e di Muralto.

Sta iniziando la fase operativa che porterà il LEA e il suo Consiglio direttivo a controllare l'intera attività dal 01.01.2024, rilevato che in futuro, saranno riprese le trattative con il Comune di Orselina e di Terre di Pedemonte.

3. Approfondimenti commissionali

3.1 All'approfondimento del MM in discussione sono state abilitate in particolare le sedute del 30.10 e del 06.11.2023.

Alla seduta del 30.10 sono stati sentiti il Capo dicastero On. Pini e il Capo servizio AAP Ing. Galgiani.

I due relatori hanno proposto un breve istoriato della materia, rilevando che dapprima è stato costituito il LEA, avendo deciso il CC di coniugare maggiore flessibilità strategica dovendosi far fronte a contesto in continua evoluzione.

In un secondo tempo è stato nominato il consiglio direttivo già operativo, che condurrà il LEA, del quale fanno parte i i Capi dicastero di Locarno, Losone e Muralto, il municipale On. Giovanacci, oltre a Marco de Rossa, Sergio Tami e Cecilia Beti.

Da ultimo viene richiesto formalmente quanto proposto con il MM, segnatamente l'abrogazione delle precedenti convenzioni con Muralto, Losone e Orselina e la modifica di due regolamenti .

Viene immediatamente rettificato l'errore di battitura nel dispositivo a pag. 6 del MM , nel senso che al punto 2 si deve intendere Orselina, mentre al punto 3 Muralto.

Riassuntivamente, con Losone si va a rinnovare la gestione totale dell'acqua (auspicando un allargamento anche alla frazione di Arcegno), con il Comune di Muralto la situazione resta invariata mentre con il Comune di Orselina sarà rinnovata la fornitura.

Si sta aprendo un discorso di collaborazione anche con le Terre di Pedemonte per allacciarle al LEA; la scrivente viene informata che i corsi della Morettina servono alla città per circa l'80/85%.

Durante la discussione sono intervenuti i commissari On. Abbatiello e On. Panizzolo.

L'On. Abbatiello da parte sua ha chiesto se l'acqua della Morettina viene miscelata o diluita; a mente dell'Ing. Galgiani non è il caso, dovendosi, nell'eventualità di risposta affermativa, costruire un terzo impianto.

Il Capo dicastero ha anticipato che si sta lavorando con Lavertezzo ed è stato creato un sistema automatico per evitare sprechi.

Da parte sua lo specialista On. Panizzolo ha chiesto in primo luogo se non sia possibile captare l'acqua dal lago; secondo l'Ing. Galgiani, captare l'acqua a monte della città può essere problematico a causa delle infiltrazioni.

Si ribadisce che Locarno capta l'acqua dalla falda e la distribuisce a costo zero, senza nessun trattamento.

Come anticipato, si ipotizza di allacciare i pozzi alla comunella (Terre di Pedemonte).

Sempre l'On. Panizzolo, in seguito, ha posto diverse domande in merito al regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10).

A mente sua sarebbe da inserire all'art. 18 (con riferimento all'art. 2) la specificazione che l'installatore sia autorizzato dall'AAT (associazione acquedotti ticinesi), con relativa iscrizione all'albo.

Egli chiede inoltre di verificare i materiali al momento dell'installazione.

Il Capo dicastero si impegna di approfondire la proposta e comunica che, al di là delle necessarie modifiche formali, sono condivisi dal Municipio 4 aspetti:

- autorizzazione degli operatori;
- modifica delle tematiche delle piscine;
- tematica giardiniera e idraulici;
- tema dei controlli.

L'On. Pini fa riferimento al regolamento tipo cantonale che non è stato ripreso nei testi legislativi, in quanto le modifiche sostanziali dei regolamenti locali sono demandati a un secondo tempo per non far cadere una costruzione giuridica che deve entrare in vigore il 01.01.2024.

L'On. Panizzolo propone in seguito di abrogare l'art. 43 f cpv. 2 del menzionato regolamento per la fornitura di acqua potabile per uso industriale non essendo l'aspetto tariffale legale sulla scorta della giurisprudenza in materia.

Comunque, secondo il Capo dicastero le tariffe sono proposte al Municipio e approvate dal Consiglio comunale, ritenuto che i conti del LEA devono chiudere in pareggio non essendo ipotizzabili utili, rispettivamente perdite.

Tutto ciò che figura a bilancio in esubero, viene contabilizzato nelle riserve e utilizzato per migliorie, azioni di sensibilizzazione, ecc...

Agli ospiti viene inoltre chiesto il motivo per il quale un comune limitrofo dovrebbe aderire al LEA, doventi gestire i problemi di inquinamento in toto da parte di personale qualificato e specializzato, ci si è chiesti inoltre per quale ragione determinate opere non vengono messe a concorso.

L'ing. Galgiani ha risposto che esse vengono eseguite internamente per contenimento dei costi; le opere vengono esternalizzate quando il personale a disposizione non è in grado di eseguirle.

- B. Nella seduta del 06.11.2023 in ingresso è stata affrontata la problematica di battuta dal Presidente con il segretario aggiunto Avv. Filliger, nella quale l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti dopo la crescita in giudicato delle risoluzioni comunali 18.12.2023 e, successivamente al 01.01.2024.

Evidentemente la distribuzione d'acqua potabile è assicurata anche prima dell'entrata in vigore dei due regolamenti modificati.

4. Mail 03.11.2023 Ing. Galgiani

Le tematiche sollevate dall'On. Panizzolo mettono semplicemente sul progetto di regolamento della fornitura dell'acqua potabile per l'uso industriale (091-1 – allegato 10), segnatamente:

- a. Art. 18: richiesta di specifica che l'installatore sia autorizzato dall'AAT (associazione acquedotti ticinesi).
- b. Art. 22: richiesta di prevedere che LEA esegua obbligatoriamente il collaudo dell'impianto interno prima della posa del contatore.
- c. Art. 37 bis: richiesta correzione valvola di ritenuta con disgiuntore di tipo BA.
- d. Art. 43f cpv. 2: richiesta di togliere il riferimento a tariffe di categoria (chi può realizzarli, quali dispositivi prevedere, ecc...).

Ora, come anticipato, la scrivente ritiene, anche in considerazione dell'urgenza, procedere secondo l'iter più pragmatico, ritenendo 2 emendamenti e decalando per contro le altre proposte a livello di 3 auspici al Municipio, e meglio come si argomenterà in seguito.

In buona sintesi, la gran parte delle proposte dell'On. Panizzolo, a ragion veduta e al netto costituiscono degli aspetti di dettaglio che non vanno a inficiare la sistematica complessiva e le linee portanti di quanto proposto.

Esse sono già previste in altre parti del regolamento in termini generali.

Ne consegue che la scrivente ha optato di non proporre la bocciatura della proposta del citato regolamento (punto n. 5 del dispositivo) in quanto ciò creerebbe seri problemi all'attività del LEA, trattandosi in effetti la base legale che disciplina il rapporto tra l'azienda e gli utenti, richiedendo inoltre la modifica degli art. 18.22, 37 bis, 43 f cpv. 2 e l'aggiunta di un'ulteriore normativa concernente gli impianti di erogazione, segnatamente chi può organizzarli, quali disposizioni prevederle, ecc,.. , con il rischio che il dipartimento del territorio non approvi il regolamento, in quanto le modifiche proposte (si sottolinea meramente di tipo formale) non sono state sottoposte preliminarmente al competente ufficio cantonale (sigle DT/UP/AAI).

In sostanza con il MM in narrativa, l'esecutivo ha inteso proporre unicamente i cambiamenti formali necessari all'implementazione del LEA rimandando a una seconda fase le modifiche di merito dei vari regolamenti, trattandosi di minimizzare i rischi di non approvazione delle modifiche da parte della SEL.

Da un lato vanno garantite le tempistiche d'implementazione del nuovo Ente autonomo comunale, mentre dall'altro vanno tenute distinte le tematiche legate alla costituzione /governance del nuovo ente da questioni operative e di dettaglio da affrontare successivamente

4. Regolamenti per la distribuzione di acqua potabile di altri centri urbani ticinesi (Bellinzona, Lugano e Mendrisio)

Il sottoscritto co-relatore On. Panizzolo fa notare che il regolamento di Locarno non è più stato aggiornato dal 1981 in base alle nuove leggi e direttive, AAT, SSIGA che specificano esattamente chi è autorizzato e le procedure da seguire per l'esecuzione di un impianto, sia pubblico che privato.

Il Municipio non si è chinato sull'aggiornamento del regolamento ma ha unicamente fatto delle piccole modifiche di intestazione.

Prima di istituire la LEA il Municipio avrebbe dovuto aggiornare il regolamento in linea con gli altri consorzi (SIBM, AMB, AIL).

Al momento non esiste a livello cantonale un regolamento uguale per tutte le Aziende acqua del cantone, ogni comune ha il suo regolamento, ma considerato il comprensorio di dimensioni notevoli che la LEA va a gestire, doveva almeno allinearsi alle consorelle.

In conclusione fa rilevare che il Regolamento del Consorzio SIBM contiene 84 articoli, molto chiari, al pari di quello delle AIL che consta di 96 articoli e di quello delle AMB che ne prevede 86.

Al contrario, il regolamento della LEA include invece unicamente 40 articoli, poco chiari e non allineati alle nuove disposizioni.

5. Emendamenti ritenuti e approfondimenti giuridici del Presidente On. Genazzi e dell'On. Barzaghini

5.1 Emendamenti

Introduttivamente si precisa che le proposte, a norma dell'art. 38 ROC, non sono di carattere sostanziale, non mettendo dunque a rischio una rapida approvazione del regolamento da parte della SEL.

5.1.1 Riformulazione art. 43 f cpv. 2 regolamento per la fornitura di acqua potabile per uso industriale (091-1 – allegato 10)

“La manodopera è fatturata come segue:

- operaio da fr. 80.— a fr. 100.—
- caposquadra da fr. 90.—a fr. 110.—
- personale amministrativo da fr. 90.—a fr. 110.—
- tecnico e progettista da fr. 110.—a fr. 130.—“

5.1.2 Rettifica punto 2 del dispositivo del MM

“La convenzione per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Muralto del 1° gennaio 2017, viene abrogata con effetto dal 01.01.2024”.

5.2 Approfondimento presidenziale

A mente dell'n. Genazzi, si sta argomentando di un'azienda a cui compete la fissazione delle fatturazioni per la mano d'opera.

Sarebbe giusto rimuovere ogni riferimento al tariffario Suissetec, risultando problematico il suo utilizzo sulla scorta della giurisprudenza in materia.

Un'azienda pubblica che agisce in regime di monopolio dovrebbe, per trasparenza, rispettivamente per obbligo legislativo, indicare le forchette degli importi con cui intende fatturare le opere eseguite, questo anche a tutela del cittadino che, non potendo rivolgersi ad altri prestatori di servizi stante il regime di monopolio, deve almeno avere la sicurezza di trovare dei costi fatturati sulla scorta di una base legale, peritando accusi brutte sorprese come i costi "gonfiati", frequenti nel settore privato, pur con il correttivo della richiesta di diversi preventivi con scelta del migliore.

5.3 Approfondimento giuridico On. Barzaghini (anticipato alla seduta del 30.10.2023)

La figura che regola il prezzo e lo sconto in modo irregolare è il Comune.

Questo fa sì che LCart non sia applicabile, in quanto nel campo di applicazione rientrano solo persone private. In alcuni casi lo stato può figurare tra gli individui che rientrano nel campo di applicazione personale. Secondo la definizione funzionale di attività imprenditoriale (Art. 2 LCart), anche le unità dell'amministrazione centrale possono essere imprese ai sensi della legge sui cartelli. Questo è il caso se offrono servizi sul mercato basato sulla libera interazione tra domanda e offerta (come, ad esempio, le imprese private e la rispettiva attività imprenditoriale) oppure se qualsiasi conseguente disturbo o compromissione della concorrenza può essere attribuita allo Stato. In queste circostanze si parla di "settore privato" o di "attività imprenditoriale dello Stato".¹³

Nel caso concreto il Comune opera in regime di monopolio essendo detentore dell'infrastruttura legata all'approvvigionamento idrico (*kommunale Wasserwerke*) e non opera di per sé in regime di libero mercato. Se il Comune dovesse invece essere visto come impresa dal punto di vista funzionale, la giurisprudenza sottocitata sulla Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart) andrebbe applicata direttamente.

Ciò però non fa differenza sulla sostanza, che resta "illegale", in quanto l'utilizzo delle tariffe Suissetec costituirebbe, in regime di libero mercato tra imprese private, un accordo orizzontale in materia di concorrenza, ovvero una "pratica concordata da imprese di livello economico identico/orizzontale" (Art. 4 cpv. 1 LCart e Art. 5 cpv. 3 LCart), per le quali basterebbe solo l'idoneità oggettiva a provocare ("*Bewirken*") delle restrizioni alla concorrenza. La COMCO si è così espressa nella decisione *Badezimmer (RPW 2019/3a 606 ff. und 2019/3b 927, Rz. 2315)*.¹⁴

La COMCO ha stabilito che l'inserimento di tariffe decise da associazioni/organizzazioni mantello (e nel caso citato pure l'inserimento di una percentuale di sconto - come nel regolamento locarnese) sono da considerare come problematici (alla luce della legge dei cartelli e del diritto - "*Feststellung von Preisstrategien*").

Dal momento che il parametro toccato è il prezzo, possiamo confermare che pure il criterio della rilevanza (qualitativa e quantitativa) della limitazione è dato: dal momento che il prezzo costituisce il parametro di concorrenza (quasi) per antonomasia.

¹³ Marbach/Ducrey/Wild, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., N 1392 ss.

¹⁴ Vleck/Mamane/Martens/Bremer/Strebel, Kartellrecht, Entwicklungen 2019, pp. 33 ss.

Va però cambiata la base legale utilizzata (art. 27 e 94 Cost. ed eventualmente LMI), dal momento che il Comune, quale soggetto di amministrazione centrale, inserisce questi criteri in un regolamento comunale (base legale formale).

L'inserimento delle tariffe nel regolamento è da considerarsi come contrario al principio di libertà economica e come un provvedimento contro la concorrenza non giustificato (*Grundsatzwidrig*): lo Stato interviene per con un provvedimento diretto contro la concorrenza (deroga al principio di libertà economica - *strukturpolitisches Instrument, instrument relatives è la politique des structures de production*), in un campo dove detiene sì un monopolio (Art. 94 cpv. 4 Cost.), però dove la Costituzione o le regalie cantonali non permettono questo tipo di regolamentazione nella fattispecie concreta.

Rimane, dunque un provvedimento contrario al principio di concorrenza proprio per gli argomenti illustrati nella decisione "*Badezimmer*": le tariffe così come venivano definite un tempo dalle associazioni mantello (sconto compreso) rappresentano un accordo sul prezzo e non possono essere riportate nel regolamento.

Riassumendo, in generale, le tariffe non sono applicabili.

Per contro, nel caso particolare delle tariffe proposte dall'art. 43 f del regolamento, va ribadito il loro carattere cartellare (in ambito privato); occorre dunque riformulare la base legale per motivare l'intervento "scorretto" a livello comunale (come ente di diritto pubblico).

6. Auspici al Municipio

6.1 Delle osservazioni che seguono, si dovrà tener conto, anche perché condivise dal Municipio, rispettivamente oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Direzione e del consiglio direttivo della LEA e del Municipio nell'ambito della revisione generale del regolamento a cui si porrà mano nel corso del corrente anno, nell'ambito dell'allineamento ai regolamenti già in vigore delle SIBM/AIL/AMB.

6.2 Raccomandazioni

6.2.1 Ad. 18: regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10)

Andrebbe inserita, nonostante la sostanziale definizione di cui all'art. 3 del regolamento la specificazione che l'installatore sia autorizzato dall'AAT (Associazione acquedotti ticinesi).

6.2.2: Art. 22 regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10)

Andrebbe inserito di prevedere che il LEA esegua obbligatoriamente il collaudo dell'impianto interno prima della posa del contatore.

Se l'impianto idraulico non è a norma secondo le disposizioni SSWG e i certificati SVGW/SSIGE sui materiali usati, l'azienda non fornirà l'acqua.

6.2.3 Art. 37 bis: regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10)

Andrebbe inserita la correzione della valvola di ritenuta con disgiuntore di tipo BA **certificato SVGV/SSIGE**.

7 Conclusioni / proposte

- per questi fatti e motivi –

Ritenuto quanto argomentato sopra, riservati ulteriori approfondimenti in sede di dibattito in CC, la CdL propone sia cortesemente disposto quanto segue:

1. Il MM 71 è approvato così come proposto, fatti salvi i seguenti emendamenti non sostanziali:

- 1.1 Riformulazione art. 43 f cpv. 2 regolamento per la fornitura di acqua potabile per uso industriale (091-1 – allegato 10)

“La manodopera è fatturata come segue:

- operaio da fr. 80.— a fr. 100.—*
- caposquadra da fr. 90.—a fr. 110.—*
- personale amministrativo da fr. 90.—a fr. 110.—*
- tecnico e progettista da fr. 110.—a fr. 130.—“*

- 1.2 Rettifica punto 2 del dispositivo del MM

“La convenzione per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Muralto del 1° gennaio 2017, viene abrogata con effetto dal 01.01.2024”.

2. Sono formulate le seguenti raccomandazioni al Municipio.

2.1 Ad. 18: regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10)

Andrebbe inserita, nonostante la sostanziale definizione di cui all'art. 3 del regolamento la specificazione che l'installatore sia autorizzato dall'AAT (Associazione acquedotti ticinesi).

2.2 Art. 22 regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10)

Andrebbe inserito di prevedere che il LEA esegua obbligatoriamente il collaudo dell'impianto interno prima della posa del contatore.

2.3 Art. 37 bis: regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1 – allegato 10)

Andrebbe inserita la correzione della valvola di ritenuta con disgiuntore di tipo BA, omologato SVGW/SSIGE.

2.4 Il regolamento della fornitura di acqua potabile va riveduto completamente, allineandolo alle normative delle AIL, dell'AMB, e del SIBM già approvate dalla SEL.

Con ogni ossequio

Firmato:

Giuseppe Abbatiello

Marko Antunovic

Andrea Barzaghini (consulente giuridico)

Mauro Belgeri (relatore principale)

Omar Caldara

Gionata Genazzi (Presidente – consulente)

Luca Panizzolo (co-relatore)

P.s.: si ringrazia sentitamente l'Ing. Galgiani per la competenza e la disponibilità dimostrate.

Documentazione:

- Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile Città di Bellinzona;
- Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile Città di Lugano;
- Regolamento SIBM.



Città di Bellinzona

Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile



Indice

I	DEFINIZIONI	4
II	BASI LEGALI	5
III	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1	Costituzione	6
Art. 2	Scopo e campo di applicazione	6
Art. 3	Basi giuridiche	6
Art. 4	abrogato	6
Art. 5	abrogato	6
Art. 6	abrogato	6
Art. 7	abrogato	6
Art. 8	abrogato	6
Art. 9	abrogato	6
Art. 10	abrogato	6
Art. 11	Zona di distribuzione	6
Art. 12	Compiti dell'Azienda	7
IV	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	7
Art. 13	Piano generale acquedotto	7
Art. 14	Rete di distribuzione	7
Art. 15	Condotte principali	7
Art. 16	Condotte di distribuzione	7
Art. 17	Costruzione	7
Art. 18	Idranti	8
Art. 19	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	8
Art. 20	Messa a terra	8
V	ALLACCIAMENTI	8
Art. 21	Domanda di allacciamento	8
Art. 22	Rifiuto di allacciamento	8
Art. 23	Tracciato e caratteristiche	9
Art. 24	Condizioni tecniche	9
Art. 25	Utilizzazione di proprietà private, servitù	9
Art. 26	Realizzazione delle condotte di allacciamento	10
Art. 27	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	10

Art. 28	Vetustà condotte	10
Art. 29	Sostituzione allacciamento e dorsale	10
Art. 30	Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche	10
Art. 31	Modalità di intervento	10
Art. 32	Messa fuori esercizio	11
VI	INSTALLAZIONI INTERNE	11
Art. 33	Esecuzione	11
Art. 34	Prescrizioni tecniche	11
Art. 35	Collaudo	11
Art. 36	Obblighi del titolare dell'allacciamento	12
Art. 37	Pericolo di gelo	12
Art. 38	Dovere di informazione	12
Art. 39	Controlli	12
Art. 40	Responsabilità	12
Art. 41	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	12
VII	FORNITURA DELL'ACQUA	13
Art. 42	Principi	13
Art. 43	Obbligo di prelievo	13
Art. 44	Limitazione della fornitura	13
Art. 45	Esclusione di responsabilità	14
Art. 46	Divieto di cessione dell'acqua	14
Art. 47	Prelievo abusivo	14
Art. 48	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri	14
Art. 49	Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	14
Art. 50	Disdetta dell'abbonamento	14
Art. 51	Ripristino dell'abbonamento	15
Art. 52	Limitazione di portata per installazioni speciali	15
Art. 53	Piscine e fontane	15
Art. 54	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	15
Art. 55	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	15
VIII	APPARECCHI DI MISURA	15
Art. 56	Misura e lettura	15
Art. 57	Proprietà e manutenzione	16
Art. 58	Ubicazione	16
Art. 59	Responsabilità	16
Art. 60	Prescrizioni tecniche	16
Art. 61	Contestazioni	16

Art. 62	Disfunzioni	16
Art. 63	Sotto-contatori	17
IX	FINANZIAMENTO	17
Art. 64	Autonomia finanziaria	17
Art. 65	Determinazione delle tasse	17
Art. 66	Spese per le condotte principali e di distribuzione	17
X	COSTI ALLACCIAMENTO	18
Art. 67	Allacciamento	18
Art. 68	Casistica e criteri di calcolo	18
Art. 69	Limiti minimi e massimi	18
Art. 70	Costi di posa	19
Art. 71	Spese di collaudo	19
Art. 72	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	19
Art. 73	Altri costi	19
Art. 74	Costi della dorsale	19
XI	TASSE	20
Art. 75	Tassa di utilizzazione	20
Art. 76	Contributo di solidarietà	21
Art. 77	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	21
Art. 78	Incasso ed esecuzione	22
XII	CAUZIONI	22
Art. 79	In generale	22
Art. 80	Deroghe	23
Art. 81	Importo e genere della cauzione	23
Art. 82	Inadempienza	23
Art. 83	Restituzione	23
Art. 84	Acquisizione cauzioni	23
XIII	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	23
Art. 85	Contravvenzioni	23
Art. 86	Contestazioni e procedure	24
XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 87	Abrogazione	24
Art. 88	Norma transitoria	24
Art. 89	Entrata in vigore	24

I **DEFINIZIONI**

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), Settore Acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dopo il contatore dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica dopo il contatore dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	Ente pubblico o Azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

II BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Oderr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LapprI), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)
- Nota tecnica della SSIGA Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034)

III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

¹L'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è un ente autonomo di diritto comunale della Città di Bellinzona istituito secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. Della Legge organica comunale (LOC).

²L'Azienda è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria, autonoma rispetto all'amministrazione comunale.

³Abrogato.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono scaricabili dai siti internet del Comune e dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).

Art. 4 abrogato

Art. 5 abrogato

Art. 6 abrogato

Art. 7 abrogato

Art. 8 abrogato

Art. 9 abrogato

Art. 10 abrogato

Art. 11 Zona di distribuzione

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico). Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, dove risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della nuova OPPD, potrà essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità. Il titolare è tenuto ad informare i propri utenti ai sensi dell'art. 46.1.

³Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o di acqua greggia.

Art. 12 Compiti dell'Azienda

¹L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile, acqua greggia e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³L'Azienda può inoltre fornire acqua potabile e acqua greggia ad altri enti di distribuzione.

⁴L'Azienda provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni dopo il contatore a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13 Piano generale acquedotto

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 14 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15 Condotte principali

¹Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16 Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17 Costruzione

¹L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 18 Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c. incarica l'Azienda della posa degli idranti.

²L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda secondo le disposizioni vigenti.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 85.

Art. 20 Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

V ALLACCIAMENTI

Art. 21 Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all' Azienda, tramite l'apposito formulario.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22 Rifiuto di allacciamento

¹L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24 Condizioni tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²Gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25 Utilizzazione di proprietà private, servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di idranti e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26 Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento e l'eventuale dorsale fino al contatore compreso, sono realizzati dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 27 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

¹Le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 28 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29 Sostituzione allacciamento e dorsale

¹L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 30 Manutenzione allacciamento, dorsale e modifiche

¹L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

²Le spese per gli interventi di modifica o manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31 Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32 Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

¹Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.

²Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.

³In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VI INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33 Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda.

Art. 34 Prescrizioni tecniche

¹Le installazioni devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

²Dopo il contatore deve essere posato obbligatoriamente un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua.

³Di regola ogni nuova installazione necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35 Collaudo

¹L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Art. 36 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38 Doveri di informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

³Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39 Controlli

¹L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso alla condotta d'allacciamento e/o dorsale, al contatore e alle installazioni per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro i ritorni d'acqua nella rete di distribuzione.

VII FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42 Principi

¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43 Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44 Limitazione della fornitura

¹L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

²L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45 Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 o per qualsiasi altra ragione che dovesse comportare danni materiali, immateriali, patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46 Divieto di cessione dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47 Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

²L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

¹L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50 Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.

²La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.

⁴Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁵La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

Art. 51 Ripristino dell'abbonamento

¹Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'art. 50 equivale a richiedere un nuovo allacciamento (artt. 21, 67 e segg.).

Art. 52 Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53 Piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44).

Art. 54 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.

Art. 55 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato all'Azienda.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

VIII APPARECCHI DI MISURA

Art. 56 Misura e lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.

²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

³L'Azienda è autorizzata a utilizzare i contatori intelligenti (smart meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.

⁴I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dall'Azienda in remoto in ogni momento.

⁵L'utilizzo dei dati del contatore è consentito all'Azienda per la fattura del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (esempio verifica delle perdite).

⁶L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati, con particolare riferimento alla nota tecnica SSIGA W10034.

Art. 57 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58 Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

³Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni dell'Azienda.

Art. 59 Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60 Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

²In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61 Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62 Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63 Sotto-contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

³Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.

IX FINANZIAMENTO

Art. 64 Autonomia finanziaria

¹L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture e prestazioni speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

X COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67 Allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte;
- c. le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68 Casistica e criteri di calcolo

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69 Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

Diametro (mm)			
Esterno (polietilene)	Interno (ghisa duttile)	Importo minimo (CHF)	Importo massimo (CHF)
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		3'000.00	6'000.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	7'000.00	14'000.00
110		8'500.00	17'000.00
125	100	10'000.00	20'000.00
160	125	16'000.00	32'000.00
180	150	22'000.00	44'000.00
200		26'000.00	52'000.00
225		33'000.00	66'000.00
250	200	40'000.00	80'000.00

Art. 70 Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72 Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

¹L'Azienda allestisce, di principio, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

²A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73 Altri costi

¹I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.

²Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg. Qualora venisse posata una condotta per un aumento di capacità di trasporto, verrà prelevata una tassa di allacciamento in base alla differenza di diametro.

Art. 74 Costi della dorsale

¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

XI TASSE

Art. 75 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del diametro del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B; non viene applicata nessuna tassa di noleggio del contatore che rimane di proprietà dell'Azienda;
- per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfetaria secondo le tabelle B e C;
- per clienti esistenti senza contatore, da una tassa forfetaria (vedi tabella D).

²Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁴La tassa base annua per l'utilizzo di acqua a scopi agricoli viene prelevata a metà tariffa.

Tabella A: Tassa base annua (IVA non compresa)

Diametro del contatore (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF/anno	150.00	230.00
20	CHF/anno	220.00	340.00
25	CHF/anno	360.00	550.00
32	CHF/anno	600.00	900.00
40	CHF/anno	960.00	1500.00
50	CHF/anno	1800.00	3000.00

Per contatori superiori ai 50mm o di tipo speciale, la tassa base sarà definita percentualmente in base al diametro del contatore.

Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF/ m3	0.60	1.90
Acqua greggia	All'utenza	CHF/ m3	0.50	1.80
Acqua potabile	A rivenditori	CHF/ m3	0.50	1.20

Tabella C: Tassa forfetaria per punto di prelievo (IVA non compresa)

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	
Temporanea con prelievo da idranti	Tassa In base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF CHF / giorno	200.00 10.00	400.00 50.00	A partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo

Tabella D: Tassa a forfait in assenza di contatore (IVA non compresa)

Calcolo	Tipo acqua	Unità	Minimo	Massimo	Oss.
In base al numero di rubinetti	Acqua potabile	CHF / rubinetto/ anno	220.00 15.00	480.00 30.00	Primo rubinetto Successivi rubinetti
Calcolo	Tipo acqua	Unità	Minimo	Massimo	Oss.
In base al numero di rubinetti	Acqua greggia	CHF / rubinetto/ anno	220.00 14.00	480.00 28.00	Primo rubinetto Successivi rubinetti

Art. 76 Contributo di solidarietà

¹Viene prelevato un contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo, che ammonta a 1 cts/m³ dell'acqua fatturata all'utenza.

²L'Azienda, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 77 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.

²L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le bollette devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi	CHF	30.00	50.00
Per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai tre giorni lavorativi	CHF	100.00	150.00

⁵Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Richiesta copia di una bolletta	CHF	10.00	50.00

Art. 78 Incasso ed esecuzione

¹L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.

²L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XII CAUZIONI

Art. 79 In generale

¹L'Azienda richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.

²Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

³Devono inoltre versare una cauzione:

- gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;

- c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;
- d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 80 Deroghe

L'Azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 81 Importo e genere della cauzione

¹La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

²La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82 Inadempienza

¹L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

²È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83 Restituzione

¹Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

²L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84 Acquisizione cauzioni

¹Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

²Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

³Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dagli istituti finanziari per depositi sui conti di risparmio.

XIII MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85 Contravvenzioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Consiglio direttivo su segnalazione della Direzione, fino ad un importo di CHF. 10'000.00, secondo gli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC). È applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

²Contro le decisioni del Consiglio direttivo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.

³L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86 Contestazioni e procedure

¹Contro le decisioni della Direzione dell'Azienda è data facoltà di reclamo per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla notifica.

²Avverso le decisioni del Consiglio direttivo, nell'ambito di contestazioni fra utenti (clienti) ed Azienda, è data facoltà di ricorso al Consiglio Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

³Contro le altre decisioni del Consiglio direttivo di carattere amministrativo è data parimenti facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

⁴Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 Abrogazione

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile, adottato dal Consiglio comunale in data 29 gennaio 2018. Lo stesso è di conseguenza abrogato, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 88 Norma transitoria

Entro il 31 dicembre 2022, gli abbonati dei quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo, S. Antonio sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore per misurare il consumo di acqua, nonché a conformarsi ai requisiti tecnici previsti al Capitolo 6. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 89 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2022, riservata la ratifica della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale in data 16 maggio 2022

In pubblicazione all'albo comunale dal 18 maggio 2022 al 18 luglio 2022

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 9 gennaio 2023



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA INDUSTRIALE

Adottato dal Consiglio di Amministrazione delle AIL SA
nella seduta del 23 maggio 2006

Indice

I Disposizioni generali

1.	Definizione	Pag.	4
2.	Basi giuridiche	Pag.	4
3.	Scopo e campo d'applicazione	Pag.	4
4.	Delimitazione geografica: zona di distribuzione	Pag.	5
5.	Restrizioni	Pag.	5
6.	Utilizzo dell'acqua	Pag.	5
7.	Compiti delle AIL SA	Pag.	5

II Impianti di distribuzione

8.	Costruzione	Pag.	6
9.	Azionamento di saracinesche	Pag.	6
10.	Condotte di distribuzione	Pag.	6

III Allacciamenti

11.	Domanda di allacciamento	Pag.	6
12.	Rifiuto di allacciamento	Pag.	6
13.	Tracciato e caratteristiche	Pag.	6
14.	Condizioni tecniche	Pag.	7
15.	Obblighi del proprietario	Pag.	7
16.	Realizzazione	Pag.	7/8
17.	Proprietà dell'allacciamento	Pag.	8
18.	Manutenzione e sostituzione	Pag.	8
19.	Messa fuori esercizio	Pag.	8

IV Installazioni Interne

20.	Esecuzione	Pag.	8/9
21.	Prescrizioni tecniche	Pag.	9
22.	Collaudo	Pag.	9
23.	Controlli	Pag.	9
24.	Manutenzione e trasformazioni	Pag.	9
25.	Responsabilità	Pag.	9
26.	Dovere di informazione	Pag.	10
27.	Pericolo di gelo	Pag.	10

V	Fornitura dell'acqua		
28.	Modalità di fornitura	Pag.	10
29.	Limitazione della fornitura	Pag.	10
30.	Esclusione di responsabilità	Pag.	10
31.	Divieto di cessione dell'acqua	Pag.	11
32.	Prelievo abusivo	Pag.	11
33.	Disdetta dell'abbonamento	Pag.	11
VI	Apparecchi di misura		
34.	Misura	Pag.	11
35.	Responsabilità	Pag.	12
36.	Ubicazione e posa	Pag.	12
37.	Prescrizioni tecniche	Pag.	12
38.	Contestazioni sulla lettura dei contatori	Pag.	12
39.	Disfunzioni	Pag.	12
40.	Sotto-contatori	Pag.	13
VII	Aspetti finanziari		
41.	Costi di realizzazione dell'allacciamento	Pag.	13
42.	Modalità di pagamento dei costi di realizzazione	Pag.	13
43.	Costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio	Pag.	13
44.	Costi di fornitura	Pag.	14
45.	Modalità di pagamento dei costi di fornitura	Pag.	14
46.	Cauzioni in generale	Pag.	14
47.	Esonero dal versamento	Pag.	14
48.	Cauzione per altre forniture	Pag.	14
49.	Importo e genere della cauzione	Pag.	15
50.	Inadempienza	Pag.	15
51.	Restituzione della cauzione	Pag.	15
52.	"Acquisizione" cauzioni	Pag.	15
VIII	Sanzioni, contestazioni e procedure		
53	Sanzioni	Pag.	15
54	Contestazioni e procedure	Pag.	16
IX	Disposizioni transitorie e finali		
55	Applicazione del Regolamento	Pag.	16
56	Entrata in vigore	Pag.	16

I Disposizioni generali

1. Definizioni

- 1.1 **Abbonato:** colui che richiede la fornitura di acqua industriale. È di conseguenza intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola ma non necessariamente coincide con l'utente.
- 1.2 **Acqua industriale:** acqua non filtrata e non potabilizzata, destinata ad uso industriale.
- 1.3 **AIL SA:** Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA.
- 1.4 **Condotta di allacciamento:** raccordo tra la condotta di distribuzione e lo stabile allacciato.
- 1.5 **Condotte di distribuzione:** condotte che servono al trasporto dell'acqua fino alle condotte di allacciamento.
- 1.6 **Contatore:** strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
- 1.7 **Installazione interna:** parte di installazione idraulico/sanitaria a partire dal passaggio murale fino al dispositivo fisso di erogazione.
- 1.8 **SSIGA:** Società Svizzera Industria Gas e Acqua.
- 1.9 **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
- 1.10 **Utente:** colui che beneficia delle forniture, consumatore finale. Di regola ma non necessariamente coincide con l'abbonato.

2. Basi giuridiche

- 2.1 Il prelievo di acqua a scopo industriale da parte delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA denominate in seguito AIL SA, è fondato e dunque possibile grazie a specifica concessione cantonale.
- 2.2 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le AIL SA ed i loro abbonati.
- 2.3 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- 2.4 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di acqua industriale, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- 2.5 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

3. Scopo e campo di applicazione

- 3.1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'acqua industriale e ne regola i rapporti con i terzi.
- 3.2 La fornitura di acqua potabile è disciplinata da specifico Regolamento.

4. Delimitazione geografica: zona di distribuzione

- 4.1 Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione delle AIL SA.
- 4.2 Il perimetro geografico di distribuzione è stabilito dalle AIL SA a loro esclusivo giudizio.
- 4.3 Nessuno può esigere dalle AIL SA la fornitura di acqua industriale al di fuori del perimetro specificato al paragrafo precedente.
- 4.4 Il rilascio di singole autorizzazioni all'interno del perimetro non obbliga le AIL SA a concederne altre né ad estendere e potenziare quelle esistenti.

5. Restrizioni

- 5.1 Le AIL SA distribuiscono acqua per uso industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 4.1 del presente Regolamento, nel limite delle loro possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei loro impianti.

6. Utilizzo dell'acqua

- 6.1 L'acqua distribuita ai sensi del presente Regolamento non può essere utilizzata quale acqua potabile. Le AIL SA declinano ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni uso improprio.
- 6.2 Le installazioni interne per l'acqua industriale devono essere completamente separate da quelle dell'acqua potabile.
- 6.3 L'utente può usare l'acqua industriale solo per gli scopi previsti dal presente Regolamento e per quelli notificati alle AIL SA tramite inoltro della domanda di allacciamento.
- 6.4 Qualsiasi inserimento di apparecchi e/o impianti destinati ad altri scopi o ad un uso non corrispondente alla categoria tariffale sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e potrà comportare la sospensione della fornitura dell'acqua.
- 6.5 All'abbonato viene attribuita una categoria tariffaria corrispondente all'utilizzo dell'acqua industriale dichiarato alle AIL SA al momento della messa in servizio dell'impianto (collaudo).

7. Compiti delle AIL SA

- 7.1 Le AIL SA provvedono in particolare a verificare che l'acqua sia distribuita nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata, fatta eccezione per i casi di forza maggiore. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
- 7.2 Le AIL SA possono delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori concessionari. Le AIL SA definiscono le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

II Impianti di distribuzione

8. Costruzione

- 8.1 Le AIL SA stabiliscono le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte secondo le specifiche Direttive SSIGA.
- 8.2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione spettano esclusivamente alle AIL SA che ne sono le uniche proprietarie.

9. Azionamento di saracinesche

- 9.1 Il diritto di aprire e chiudere le saracinesche spetta unicamente alle persone autorizzate e incaricate dalle AIL SA.

10. Condotte di distribuzione

- 10.1 Gli investimenti per la posa delle condotte di distribuzione sono a carico delle AIL SA.

III Allacciamenti

11. Domanda di allacciamento

- 11.1 Ogni allacciamento deve essere richiesto alle AIL SA tramite l'apposito formulario.
- 11.2 Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.

12. Rifiuto di allacciamento

- 12.1 Le AIL SA possono rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
- a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure le specifiche Direttive della SSIGA;
 - b) qualora dette installazioni possano perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà delle AIL SA;
 - c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dalle AIL SA.
- 12.2 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- 12.3 Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

13. Tracciato e caratteristiche

- 13.1 Il tracciato e le caratteristiche tecniche e in particolare le dimensioni dell'allacciamento vengono stabilite dalle AIL SA riferendosi alla domanda di allacciamento.

14. Condizioni tecniche

- 14.1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
- 14.2 Le AIL SA possono autorizzare in casi eccezionali un solo allacciamento per più stabili.
- 14.3 In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
- 14.4 Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
- 14.5 Dopo l'utilizzo l'acqua industriale deve obbligatoriamente essere immessa in una canalizzazione ad acque chiare secondo le vigenti disposizioni applicabili in materia.

15. Obblighi del proprietario

- 15.1 Ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù necessarie relative all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- 15.2 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario all'installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi.
- 15.3 Restano riservati gli art. 676 e 691 CCS.
- 15.4 Il titolare dell'allacciamento ha l'obbligo di far accedere alle AIL SA al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
- 15.5 Il titolare dell'allacciamento si impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga m 1,50 non potranno sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde.
Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, posteggio, ecc.).
- 15.6 Qualora l'allacciamento transita sul fondo di terzi la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati e la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari e la conseguente iscrizione all'Ufficio Registri compete al titolare dello stabile da allacciare. Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti.
- 15.7 Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle tasse dell'Ufficio Registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico di chi richiede l'allacciamento.

16. Realizzazione

- 16.1 L'allacciamento fino al passaggio murale viene di regola realizzato dalle AIL SA. In casi particolari queste ultime possono autorizzare installatori concessionari ad eseguire il predetto allacciamento o parti di esso.
- 16.2 I relativi costi di realizzazione dell'allacciamento sono regolati nel capitolo relativo agli aspetti finanziari.

- 16.3 Le AIL SA si riservano di procedere alla realizzazione dell'allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora scoperte.

17. Proprietà dell'allacciamento

- 17.1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d'interruzione rimangono di proprietà delle AIL SA.
- 17.2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile allacciato.

18. Manutenzione e sostituzione

- 18.1 Le AIL SA sono autorizzate ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative oppure nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno delle AIL SA.
- 18.2 Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalate alle AIL SA.
- 18.3 Se in seguito ad un aumentata necessità di acqua l'allacciamento risultasse sottodimensionato, questo dovrà essere sostituito.
- 18.4 Di regola il titolare dell'allacciamento e l'abbonato vengono preventivamente informati dell'intervento; sono riservati i casi d'urgenza.
- 18.5 Le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto all'art. 43.
- 18.6 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà alle AIL SA d'interrompere la fornitura dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato.

19. Messa fuori esercizio

- 19.1 Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, per esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, le AIL SA provvedono alla separazione dello stesso dalla condotta di distribuzione a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto all'art. 43.

IV Installazioni interne

20. Esecuzione

- 20.1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dalle AIL SA previa notifica e pagamento della relativa autorizzazione.

21. Prescrizioni tecniche

- 21.1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni particolari emanate dalle AIL SA.
- 21.2 Dopo il contatore deve essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

22. Collaudo

- 22.1 Le AIL SA o un terzo abilitato o da esse incaricato eseguono il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento relativa.
- 22.2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, le AIL SA si riservano il diritto a non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
- 22.3 Con il collaudo le AIL SA non si assumono alcuna garanzia per i lavori e gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.
- 22.4 Le spese di collaudo sono regolate all'art. 42.6.

23. Controlli

- 23.1 Le AIL SA devono poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
- 23.2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione delle AIL SA, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato.
- 23.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse è facoltà delle AIL SA d'interrompere la fornitura di acqua, previa comunicazione all'abbonato.

24. Manutenzione e trasformazioni

- 24.1 Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
- 24.2 Il titolare dell'allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all'art. 26.
- 24.3 Le AIL SA si riservano di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a carico del titolare dell'allacciamento.
Se entro il termine fissato l'obbligato non desse seguito a tale ingiunzione è facoltà delle AIL SA di interrompere la fornitura di acqua.

25. Responsabilità

- 25.1 Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato e/o l'utente rispondono, per quanto di loro spettanza, nei confronti delle AIL SA per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle proprie installazioni.

- 25.2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini / conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

26. Dovere di informazione

- 26.1 Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate alle AIL SA preventivamente e per iscritto.
- 26.2 Il titolare dell'allacciamento e/o l'abbonato sono tenuti a notificare alle AIL SA danni e difetti riscontrati alle loro installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture delle AIL SA.
- 26.3 Tutti i costi che dovessero derivare alle AIL SA dalla mancata comunicazione saranno addebitati al titolare dell'allacciamento e/o all'abbonato per quanto di loro spettanza.

27. Pericolo di gelo

- 27.1 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

V Fornitura dell'acqua

28. Modalità di fornitura

- 28.1 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- 28.2 Le AIL SA non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
- 28.3 La fornitura di acqua avviene di regola solo dopo la posa del contatore.

29. Limitazione della fornitura

- 29.1 Le AIL SA possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:
- a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio.
- 29.2 Le AIL SA provvedono, nel limite del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- 29.3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

30. Esclusione di responsabilità

- 30.1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità delle AIL SA e di conseguenza ogni richiesta di indennizzo in particolare nei casi di mancata e/o ridotta erogazione dell'acqua a seguito di guasti, per ragioni di forza

maggiore e/o per qualsiasi altro motivo che dovesse comportare danni materiali/immateriali/patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

- 30.2 Nei casi di limitazione/interruzione è compito dell'abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Spetta all'abbonato avvertire tempestivamente l'utente affinché questi agisca di conseguenza. Anche in questo caso le AIL SA declinano ogni responsabilità.

31. Divieto di cessione dell'acqua

- 31.1 E' vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione delle AIL SA, come pure posare derivazioni prima del contatore nonché aprire saracinesche d'arresto piombate.

32. Prelievo abusivo

- 32.1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato alle AIL SA. Resta riservata l'azione penale.

33. Disdetta dell'abbonamento

- 33.1 L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo alle AIL SA per iscritto con 30 giorni di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a sue spese.
- 33.2 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua industriale consumata fino al momento della lettura del contatore.
- 33.3 L'abbonato che intende rinunciare per un periodo inferiore di 12 mesi alla fornitura di acqua partecipa, nella misura stabilita dalle AIL SA, alle spese di montaggio e smontaggio del contatore.
- 33.4 Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con 30 giorni di anticipo dal titolare dell'allacciamento comunicando il nome dell'acquirente.
- 33.5 L'abbonato è responsabile nei confronti delle AIL SA del consumo di acqua industriale e debitore di qualsiasi canone tariffale, come pure responsabile di eventuali perdite patite dalle AIL SA per mancata o intempestiva comunicazione del cambiamento.
- 33.6 La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

VI Apparecchi di misura

34. Misura

- 34.1 Il quantitativo di acqua viene misurato con il contatore messo a disposizione dalle AIL SA, che ne curano pure la manutenzione. La proprietà del contatore rimane delle AIL SA.
- 34.2 In taluni casi l'abbonato può essere invitato a leggere i contatori e a comunicarne i dati rilevati alle AIL SA.

35. Responsabilità

- 35.1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, per quanto di loro spettanza, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo o del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento degli apparecchi ecc.). Essi non devono apportare modifiche al contatore.

36. Ubicazione e posa

- 36.1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dalle AIL SA, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- 36.2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche e dal gelo, e deve essere facilmente accessibile in ogni momento dagli addetti delle AIL SA.
- 36.3 Per nuove costruzioni o, dove è possibile, per riattazioni, il contatore viene collegato con un cavo fornito dal proprietario alla testina di lettura di proprietà delle AIL SA, posata nell'armadietto dei contatori elettrici situato a confine della proprietà.

37. Prescrizioni tecniche

- 37.1 Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne delle AIL SA.

38. Contestazioni sulla lettura dei contatori

- 38.1 Le AIL SA procedono a loro spese alla revisione periodica dei contatori.
- 38.2 Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dalle AIL SA e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- 38.3 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del $\pm 5\%$, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dalle AIL SA, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

39. Disfunzioni

- 39.1 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- 39.2 Le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate alle AIL SA. Quelle verificatesi più di 5 anni prima, non sono prese in considerazione e non danno diritto alla correzione del conteggio relativo al consumo.
- 39.3 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- 39.4 L'abbonato non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno.

40. Sotto-contatori

- 40.1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
- 40.2 Le AIL SA hanno il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

VII Aspetti finanziari

41. Costi di realizzazione dell'allacciamento

- 41.1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
- quote di partecipazione;
 - costi di posa delle condotte;
 - spese di collaudo.
- I relativi importi sono descritti nel tariffario. In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi ad esempio per la posa di condotte di distribuzione.
- 41.2 Il debitore dei costi è il titolare dell'allacciamento.
- 41.3 Ogni nuovo allacciamento e/o l'ampliamento di allacciamenti esistenti sono soggetti al pagamento di una quota di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti.
- 41.4 La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle specifiche Direttive della SSIGA.
- 41.5 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, e i costi di scavo e pavimentazione/ sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento sia per la parte sull'area pubblica che per quella sull'area privata.
- 41.6 Le spese di collaudo vengono fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendessero necessari ulteriori collaudi, gli stessi saranno fatturati agli installatori.

42. Modalità di pagamento dei costi di realizzazione

- 42.1 Le AIL SA allestiscono l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento.
- 42.2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, le AIL SA provvedono all'emissione di una fattura di importo corrispondente.
- 42.3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà alle AIL SA di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
- 42.4 Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

43 Costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio

- 43.1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio sono elencati nel prezziario AIL SA.

44. Costi di fornitura

- 44.1 L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo che figurano nel tariffario.

45. Modalità di pagamento dei costi di fornitura

- 45.1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dalle AIL SA.
- 45.2 Le AIL SA si riservano il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- 45.3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
- 45.4 Le AIL SA indirizzano all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito inviato vengono prelevate le relative spese previste dal tariffario.
- 45.5 Le AIL SA si riservano il diritto di interrompere la fornitura di acqua a seguito del mancato pagamento degli importi scoperti.

46. Cauzioni in generale

- 46.1 Di principio gli utenti/abbonati sono sempre tenuti al versamento della cauzione.
- 46.2 In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all'industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
- 46.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
- 46.4 Sono altresì astretti a versare la cauzione i proprietari di stabili che presentano un rischio di perdita per le AIL SA.
- 46.5 Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare:
a) abbonati notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
b) abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture delle AIL SA.

47. Esonero dal versamento

- 47.1 E' facoltà delle AIL SA rinunciare alla richiesta della cauzione allorquando il rischio di perdita per l'Azienda è minimo.
- 47.2 Possono essere esentati dal pagamento della cauzione:
- enti pubblici (federali, cantonali, comunali);
- società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

48. Cauzione per altre forniture

- 48.1 È altresì facoltà delle AIL SA richiedere il pagamento di una cauzione per l'acqua industriale nel caso in cui sussista il rischio di perdita aziendale anche per forniture di altri suoi prodotti.

49. Importo e genere della cauzione

- 49.1 Di regola l'importo della cauzione corrisponde al previsto consumo semestrale.
- 49.2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà delle AIL SA procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.
- 49.3 In ogni caso l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo semestrale.
- 49.4 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fidejussione solidale di una compagnia d'assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche, oppure ancora in altro modo indicato dalle AIL SA.

50. Inadempienza

- 50.1 Se un nuovo abbonato non deposita la cauzione richiesta, le AIL SA possono rifiutare la fornitura dell'acqua industriale.
- 50.2 E' facoltà delle AIL SA sospendere/interrompere l'erogazione dell'acqua industriale agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta o se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- 50.3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'azienda, le AIL SA possono condizionare il ripristino della fornitura all'impianto che ha causato la perdita, al pagamento degli importi scoperti arretrati.

51. Restituzione della cauzione

- 51.1 Le cauzioni vengono restituite alla cessazione dell'abbonamento, a condizione che non sussistano debiti nei confronti delle AIL SA.

52. “Acquisizione” cauzioni

- 52.1 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà alle AIL SA dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto con l'abbonato, se non ne è stata fatta richiesta di restituzione.
- 52.2 Alla restituzione delle cauzioni versate in contanti, le AIL SA corrispondono un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato per conti di risparmio.
- 52.3 Qualora, anche dopo 10 anni, venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (esempio: certificati ereditari, ecc.) le AIL SA procederanno in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti.

VIII Sanzioni, contestazioni e procedure

53. Sanzioni

- 53.1 Le AIL SA si riservano di procedere contro i contravventori del presente Regolamento a norma del diritto svizzero.
- 53.2 Restano riservate le disposizioni penali.

54. Contestazioni e procedure

- 54.1 Contro le decisioni delle AIL SA è data facoltà di adire le vie giudiziarie.
- 54.2 Per le contestazioni di ordine giuridico è data competenza ai Tribunali ordinari.
- 54.3 Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico.

IX Disposizioni transitorie e finali

55. Applicazione del Regolamento

- 55.1 Il Consiglio di Amministrazione delle AIL SA emana le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento. Esso in particolare determina i tariffari applicabili nel rispetto e nei limiti delle presenti disposizioni, pubblicandoli se del caso sul Foglio Ufficiale.

56. Entrata in vigore

- 56.1 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione delle AIL SA in data 23 maggio 2006.
- 56.2 Entra in vigore il 1° ottobre 2006 e sostituisce e annulla tutte le precedenti disposizioni in materia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente:

Il Vicepresidente:

Arch. G. Giudici

A. Prati



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

TARIFFARIO DEI COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Il presente allegato fa riferimento a:

- CG utilizzo rete elettricità
- CG allacciamenti elettricità ed energia termica
- CG fornitura elettricità, gas ed energia termica
- Regolamento per la fornitura di Acqua Industriale
- Disposizioni comuni (DC) energia termica

Valido dal 1° gennaio 2021

I Pratiche amministrative

	Elettricità	Gas	Acqua industriale	Energia termica	CHF
Allestimento incarto nuovo cliente	•	•	•	•	10.00
Mutazione dati cliente (es. trasloco)	•	•	•	•	10.00
Aggiornamento dati cliente (in seguito a mancata comunicazione)	•	•	•	•	50.00
Copia fattura	•	•	•	•	10.00/fattura
Emissione fattura intermedia	•	•	•	•	10.00
Partenza / chiusura fornitura cliente	•	•	•	•	10.00
Riapertura fornitura cliente (se medesimo intestatario)	•	•	•	•	10.00
Riapertura avviso di installazione per allacciamento (es. cambio di proprietà o dell'installatore)	•	•	•	•	100.00
Verifica liste contatori (per Amministrazioni e Proprietari) (1-5 app)	•	•	•	•	100.00
(6 -15 app)	•	•	•	•	200.00
(> 16 app)	•	•	•	•	300.00
Allestimento incarto per contatori invertiti (non responsabile AIL SA)	•	•	•	•	95.00/ora
Gestione pratica su giacenze e/o garanzie non ritirate	•	•	•	•	50.00/anno
Allestimento contratto quadro per Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio	•				100.00
Richieste specifiche	•	•	•	•	95.00/ora

II Misura e conteggio

Lettura supplementare contatore (es. per impedimento accesso contatore o su richiesta del <i>Cliente</i>)	•	•	•	•	70.00
Ulteriori letture supplementari contatore nel medesimo edificio (ad es. costo 3 contatori in CHF 70.00+ 10.00+ 10.00 = CHF 90.00)	•	•	•	•	10.00
Montaggio contatore a prepagamento	•				80.00
Smontaggio contatore a prepagamento	•				80.00
Scheda supplementare contatore a prepagamento	•				20.00
Nolo contatore per Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio	•				spese effettive
Nolo contatori supplementari	•			•	spese effettive
Verifica precisione contatore con posa contatore di riferimento	•				190.00
Verifica precisione contatore in loco			•		95.00
Verifica precisione contatore presso ente accreditato METAS	•	•	•	•	spese effettive

III Procedure d'incasso

Costo di rateizzazione (a piano rateale)	•	•	•	•	5.00
Acconto mensile	•	•	•	•	2.00/fattura
Primo sollecito	•	•	•	•	0.00
Secondo sollecito	•	•	•	•	20.00

	Elettricità	Gas	Acqua industriale	Energia termica	CHF
Diffida di pagamento	•	•	•	•	20.00
Incassi a domicilio	•	•	•	•	20.00
Procedura d'incasso ordinario	•	•	•	•	spese effettive
Interessi (di mora) dal 31 esimo giorno	•	•	•	•	5%

IV Altre prestazioni

Verifica qualità della rete di distribuzione elettrica	•				250.00
Sospensione/interruzione di energia per singoli <i>Clienti</i> .	•				spese effettive
Sospensione/interruzione temporanea di gas e rispettiva riapertura su richiesta del <i>Cliente</i> .		•			spese effettive
Interventi di consulenza, verifica e altri interventi di carattere tecnico.	•	•	•	•	spese effettive
Interventi per eseguire un secondo collaudo (se il primo ha dato esito negativo).		•	•		spese effettive
Intervento d'emergenza. A corpo, materiale escluso, se <2 ore di tempo effettivo	•	•	•	•	*95.00/ora
* Qualora la durata dell'intervento >2 ore di tempo effettivo, l'intervento verrà fatturato a regia dall' <i>Azienda</i> .					

V Prestazioni per Enti Pubblici

Estrazione dati di consumo energetici per PECO o BILECO (una tantum)	•	•	•	•	1'200.00
Aggiornamento dati di consumo energetici PECO o BILECO (per singola richiesta)	•	•	•	•	600.00
Estrazioni dati di consumo energetici (richiesta puntuale)	•	•	•	•	95.00/ora

VI Tasse e contributi

Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA e ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.

VII Modifiche tariffali

È facoltà dell'*Azienda* modificare le tariffe contenute nel presente allegato in qualsiasi momento.

In questa evenienza, l'*Azienda* comunicherà con 30 (trenta) giorni di preavviso, l'entrata in vigore delle nuove tariffe.

Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicati ai *Clienti* con i mezzi più appropriati.

CONSORZIO SERVIZIO IDRICO
DEL BASSO MENDRISIOTTO
SIBM

Regolamento

per la distribuzione di acqua potabile
(e industriale) all'utenza

Il presente Regolamento figura come Allegato 3 allo Statuto del consorzio SIBM,
ratificato dalla Sezione Enti Locali il 04 ottobre 2022 (incarti 003712-3743-3770-3771).

Indice

1.DEFINIZIONI	4
2. BASI LEGALI	5
2.1 Leggi e ordinanze	5
2.2 Direttive della SSIGA	5
3. DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1: Costituzione	6
Art. 2: Scopo e campo di applicazione	6
Art. 3: Basi giuridiche	6
Art. 4: Organizzazione	6
Art. 5: Competenze del Consiglio consortile	6
Art. 6: Competenze della delegazione consortile	7
Art. 7: Contabilità del Consorzio	7
Art. 8: Copertura dei costi – Tasse all’utenza e compensazione	7
Art. 9: Zona di distribuzione	7
Art. 10: Compiti del Consorzio	8
4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	8
Art. 11: Piano Generale dell’Acquedotto PGA	8
Art. 12: Rete di distribuzione	8
Art. 13: Condotte principali	8
Art. 14: Condotte di distribuzione	9
Art. 15: Costruzione	9
Art. 16: Idranti	9
Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	9
Art. 18: Messa a terra	9
5. ALLACCIAMENTI	10
Art. 19: Domanda di allacciamento	10
Art. 20: Rifiuto di allacciamento e interruzione di fornitura	10
Art. 21: Tracciato e caratteristiche	11
Art. 22: Condizioni tecniche	11
Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù	11
Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsali - Competenze	12
Art. 25: Proprietà dell’allacciamento e dorsale	12
Art. 26: Vetustà condotte	12
Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale	12
Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale	13
Art. 29: Modalità di intervento	13
Art. 30: Messa fuori esercizio	13

6.	INSTALLAZIONI INTERNE	14
Art. 31:	Esecuzione	14
Art. 32:	Prescrizioni tecniche	14
Art. 33:	Collaudo	15
Art. 34:	Obblighi del titolare dell'allacciamento	15
Art. 35:	Pericolo di gelo	15
Art. 36:	Obbligo di informazione e notifica	15
Art. 37:	Controlli puntuali e controlli periodici	15
Art. 38:	Responsabilità	16
Art. 39:	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	16
7.	FORNITURA DELL'ACQUA	17
Art. 40:	Principi	17
Art. 41:	Obbligo di prelievo	17
Art. 42:	Limitazione della fornitura, interruzioni e sospensioni	18
Art. 43:	Esclusione di responsabilità	18
Art. 44:	Divieto di cessione dell'acqua	19
Art. 45:	Prelievo abusivo	19
Art. 46:	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – per scopi agricoli	19
Art. 47:	Fornitura dell'acqua a enti pubblici	20
Art. 48:	Disdette dell'abbonamento	20
Art. 49:	Rispristino dell'abbonamento	20
Art. 50:	Limitazione di portata per installazioni speciali	20
Art. 51:	Piscine e fontane	21
Art. 52:	Prelievi di punta anomali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	21
Art. 53:	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	21
8.	APPARECCHI DI MISURA	21
Art. 54:	Misura e lettura	21
Art. 55:	Proprietà e manutenzione	21
Art. 56:	Ubicazione	22
Art. 57:	Responsabilità	22
Art. 58:	Prescrizioni tecniche	22
Art. 59:	Contestazioni	22
Art. 60:	Disfunzioni	23
Art. 61:	Sotto-contatori	23
9.	FINANZIAMENTO	24
Art. 62:	Autonomia finanziaria	24
Art. 63:	Determinazione delle tasse e costi vari	24
Art. 64:	Spese per le condotte principali e di distribuzione	24
Art. 65:	Prelievi e riversamenti per la compensazione finanziaria tra utenze dei diversi comuni	24

10.	COSTI ALLACCIAMENTO	25
Art. 66:	Allacciamento	25
Art. 67:	Casistica e criteri di calcolo	25
Art. 68:	Tassa di allacciamento e tasse per impianti speciali, importi minimi e massimi	25
Art. 69:	Costi di posa degli allacciamenti	26
Art. 70:	Spese di collaudo	26
Art. 71:	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	26
Art. 72:	Costi per modifiche su esigenze del proprietario	26
Art. 73:	Costi della dorsale	27
11.	TASSE DI UTILIZZO	27
Art. 74:	Tasse di utilizzazione del servizio	27
Art. 75:	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	29
Art. 76:	Incasso ed esecuzione	29
12.	CAUZIONI	30
Art. 77:	In generale	30
Art. 78:	Deroghe	30
Art. 79:	Importo e genere della cauzione	30
Art. 80:	Inadempienza	30
Art. 81:	Restituzione	30
Art. 82:	Acquisizione cauzioni	30
13.	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	31
Art. 83:	Contravvenzioni	31
Art. 84:	Contestazioni e procedure	31
14.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) e altre legislazioni settoriali;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Consorzio SIBM	Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto, anche SIBM
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Apparecchi di telelettura	strumentazione necessaria alla trasmissione a distanza dei dati del contatore
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è riservato alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua;
Gestore	Azienda, Ente o Società che espleta compiti di gestione del servizio idrico su esplicito mandato del Consorzio SIBM. Nelle attività demandate, Il Gestore riprende tutte le competenze ascritte alla figura del Consorzio indicate nel presente Regolamento

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1
- Legge sul consorzio dei comuni (LCCom), 183.100

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complementi della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- ¹ È costituito un Consorzio tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAppri) e della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC), per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile.
- ² La denominazione del Consorzio è *Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto*, in seguito *Consorzio SIBM* oppure semplicemente o *Consorzio* o *SIBM*.
- ³ Il Consorzio SIBM è disciplinato dalle norme citate all'Art.1.cpv 1 del presente Regolamento e da quelli indicati nello Statuto del Consorzio. Sono riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- ⁴ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Consorzio e ne regola i rapporti con i proprietari e titolari di installazioni, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ⁵ Il Consorzio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Consorzio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ⁴ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e del Tariffario in vigore. Esso è anche messo a disposizione dai comuni nei loro siti web, liberamente e gratuitamente.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Consorzio SIBM sono:

- a. Il Consiglio consortile;
- b. La Delegazione consortile.

Art. 5: Competenze del Consiglio Consortile

- ¹ Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.
- ² Detiene le competenze giusta l'Art. 10 dello Statuto del Consorzio SIBM.
- ³ Per le deleghe e le sub-deleghe si rinvia gli Art.10 e 12 dello Statuto del Consorzio SIBM.

Art. 6: Competenze della Delegazione consortile

- ¹ La Delegazione è l'organo responsabile dell'amministrazione del Consorzio e la rappresenta in giudizio.
- ² Detiene le competenze come agli Art. 12 e 22 dello Statuto del Consorzio SIBM.
- ³ Vigila su enti e società operanti per il Consorzio dietro mandato o contratto.
Inoltre:
- ⁴ Può emanare direttive per l'autorizzazione ad operare degli installatori concessionari.
- ⁵ Approva le richieste di nuovi allacciamenti e le notifiche di modifica a quelli esistenti.
- ⁶ La Delegazione può affidare le competenze a enti o società operanti su mandato.

Art. 7: Contabilità del Consorzio

- ¹ La tenuta della contabilità del Consorzio è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.
- ² Essa è regolata secondo i disposti al *Capo III-Tenuta dei conti* dello Statuto del Consorzio SIBM.

Art. 8: Copertura dei costi – Tasse all'utenza e compensazione

- ¹ Il Consorzio deve coprire tutti i costi secondo il principio di causalità, tramite le tasse all'utenza, e garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
- ² Il Consorzio procede all'applicazione in bolletta dei valori di appianamento della compensazione tra le utenze dei vari comuni. L'effetto per il Consorzio è neutro come all'Art.22 cpv.2c dello Statuto del SIBM.
- ³ Il principio di finanziamento è determinato nel *Capo IV-Finanziamento* dello Statuto del Consorzio SIBM e le modalità sono regolate al Capitolo 9 del presente Regolamento.

Art. 9: Zona di distribuzione

- ⁴ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei comuni consorziati.
- ⁵ Al di fuori della zona edificabile il SIBM è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- ⁶ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- ⁷ Nel resto del comprensorio il Consorzio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità per provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 10: Compiti del Consorzio

- ¹ Il Consorzio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'Art. 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- ² Il Consorzio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- ³ Il Consorzio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione, pubblici o privati.
- ⁴ Il Consorzio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
- ⁵ Il Consorzio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Consorzio, per il tramite della Delegazione, definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 11: Piano generale dell'acquedotto (PGA)

Gli impianti del Consorzio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto congiunto tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore Vacallo (PGA congiunto) come indicato al Capo I-Art. 2 cpv.6 dello Statuto del Consorzio SIBM e allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 della LApprl).

Art. 12: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13: Condotte principali

- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in conformità con il PGA ed in funzione della realizzazione del piano delle zone dei PR comunali.
- ² Di regola, sulle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti. Il Consorzio può però decidere altrimenti, caso per caso, sulla base di criteri tecnici ed economici.

Art. 14: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'Art.9 del Regolamento.

Art. 15: Costruzione

- ¹ Il Consorzio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, condotte e reti di distribuzione spettano esclusivamente al Consorzio.

Art. 16: Idranti

- ¹ Ciascun Comune individualmente, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con il Consorzio, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Consorzio della posa degli idranti.
- ² Il Consorzio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e a loro accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Al di fuori della lotta agli incendi, il diritto di azionare gli idranti è di regola riservato al personale del Consorzio. Il Consorzio può accordare l'uso a personale terzo appositamente formato e ogni singolo uso necessita di autorizzazione da parte del Consorzio. Il Consorzio emana le direttive in tal senso.
- ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del Consorzio per impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- ⁴ Aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) è di esclusiva competenza del Consorzio, per il tramite del gestore o di altri servizi o addetti espressamente autorizzati.
- ⁵ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 18: Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, in ritorno da apparecchi elettrici difettati, ecc.).

- ² Le condotte di allacciamento devono essere elettricamente separate dalla condotta principale o di distribuzione. È norma effettuare la separazione galvanica al raccordo interno del passaggio murale dell'edificio (SSIGA W3 / W4).
- ³ Il Consorzio non è responsabile e non si fa carico per la messa a terra di impianti elettrici di nessun tipo. I proprietari di impianti elettrici sono tenuti a verificarli ed aggiornarli secondo le regole dell'arte e lo stato della tecnica.
- ⁴ Il Consorzio declina ogni responsabilità nel caso venisse a mancare la continuità del collegamento di tubazioni dell'acqua potabile impiegate come dispersore o conduttore di messe a terra, anche di impianti elettrici esistenti dopo lavori alle installazioni del Consorzio.
- ⁵ Il Consorzio declina ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura e entità derivanti da una messa a terra non corretta o insufficiente.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 19: Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Consorzio tramite appositi formulari ufficiali.
- ² Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
- ³ Le prestazioni di disbrigo delle pratiche sono fatturate secondo tariffario del Consorzio SIBM.

Art. 20: Rifiuto di allacciamento e interruzione di fornitura

- ¹ Il Consorzio può rifiutare di erogare l'acqua ad un allacciamento o sospendere la fornitura in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, alle specifiche Direttive della SSIGA o ad altre normative vigenti in materia o non possiedono omologazioni o certificazioni di conformità della SSIGA.
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Consorzio o mettere in pericolo la potabilità dell'acqua sia nell'impianto interno (a valle del contatore) sia nelle condotte del Consorzio (a monte del contatore);
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata o riconosciuta dal Consorzio.
- ² Il Consorzio può interrompere la fornitura ad un impianto esistente qualora, per modifiche, deterioramento o cause qualsiasi, venga a verificarsi una delle situazioni al cpv. 1.
- ³ I costi derivanti dalle misure di precauzione adottate dal Consorzio e dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁴ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta, il punto di raccordo alle condotte di distribuzione e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento o della dorsale) vengono stabiliti dal Consorzio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22: Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola un proprio ed unico allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- ³ In casi eccezionali, stabiliti dal Consorzio, uno stabile può essere provvisto di più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento deve essere provvisto di un proprio dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile allo stacco dalla condotta di distribuzione o dalla dorsale e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica in luogo permanentemente accessibile.
- ⁵ Ogni dorsale deve essere provvista di proprio dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile allo stacco dalla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica in luogo permanentemente accessibile.
- ⁶ Il proprietario deve concedere che sulle pareti dell'edificio allacciato, sui muri di confine, o in altre ubicazioni utili allo scopo, vengano apposte le targhe di segnalazione per la localizzazione inequivocabile dei dispositivi di chiusura propri e di zona.

Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù

- ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù per la posa e l'attraversamento di condotte e delle relative saracinesche e organi necessari al Consorzio allo scopo della distribuzione generale o della fornitura di acqua a fondi terzi, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- ² Il proprietario del fondo ha l'obbligo di consentire al Consorzio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Consorzio o di terzi, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. L'obbligo si estende anche agli affittuari del fondo.
- ³ Il proprietario del fondo è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare le costruzioni e piantagioni lungo il tracciato delle condotte di ogni genere, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1.50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- ⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Consorzio prima dell'inizio dei lavori.

- ⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- ⁶ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsali - Competenze

- ¹ L'allacciamento, fino e compreso il raccordo del contatore posto di norma all'interno dell'edificio, è di regola materialmente realizzato dal Consorzio. In casi particolari il Consorzio può accordare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori privati da lui autorizzati.
- ² La dorsale è realizzata dal Consorzio. In casi particolari il Consorzio può accordare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori privati da lui autorizzati.
- ³ I costi di realizzazione dell'allacciamento e della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 25: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

- ¹ Una volta realizzate, le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta di distribuzione, rimangono di proprietà del Consorzio. Il Consorzio se ne assume la manutenzione futura.
- ² La parte rimanente di allacciamento e dorsale appartiene ai titolari degli stabili allacciati ai quali spetta garantirne controllo e manutenzione futuri.
- ³ La suddivisione delle quote di interessenza tra comproprietari di una dorsale, rileva del diritto privato e non è di competenza o responsabilità del Consorzio. I proprietari comunicano al Consorzio le rispettive quote per le necessità di fatturazione. In caso di dubbio, la suddivisione è regolata come disposto all'Art. 72. I comproprietari rispondono solidalmente verso il Consorzio.

Art. 26: Vetustà condotte

Come durata di vita di una dorsale o un allacciamento si ammette di regola un periodo di 40 anni.

Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale

- ¹ Secondo gli ambiti di competenza regolati all'Art.25, il Consorzio interviene direttamente o rispettivamente intima al titolare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà critica delle condotte;
 - d. ripetute perdite d'acqua;

- e. deterioramento e ammaloramento accertato di tubo o giunti, tale da compromettere la resistenza del tubo alla pressione ed alle sollecitazioni esterne;
 - f. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari di enti pianificatori o regolatori.
- ² In caso di mancata sistemazione di situazioni a rischio, specialmente come ai Cpv. 1b. e Cpv. 1d., il Consorzio può interrompere la fornitura secondo i disposti dell'Art 20.

Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale

- ¹ Secondo gli ambiti di competenza regolati all'Art. 25, il Consorzio interviene direttamente o rispettivamente intima al titolare la manutenzione puntuale dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
- a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. perdita d'acqua;
 - d. deterioramento e ammaloramento accertato di tubo o giunti, tale da compromettere la resistenza alla pressione dell'acqua ed alle sollecitazioni meccaniche;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
- ² In caso di mancata sistemazione entro i termini imposti al titolare tramite raccomandata, specialmente per situazioni come ai casi ai cpv. 1b. e 1c. il Consorzio può interrompere la fornitura come da Art. 20, e richiedere il pagamento del quantitativo, presunto o misurato, d'acqua fuoriuscita se non già conteggiata.
- ³ In casi come al cpv. 2, per proteggere la sicurezza dell'acqua nella rete pubblica e i suoi interessi economici, il Consorzio si riserva il diritto di installare, sullo stacco dell'allacciamento o della dorsale, un dispositivo di congegno e di antiriflusso a protezione della rete pubblica. I costi saranno posti interamente a carico del titolare dell'impianto difettoso.

Art. 29: Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento o alla dorsale, oppure perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Consorzio.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute in sua vece dal Consorzio per motivi qualsiasi, quest'ultimo procede secondo i disposti dell'Art. 82 del presente regolamento.

Art. 30: Messa fuori esercizio

Il Consorzio provvede previo preavviso, alla separazione fisica del raccordo dell'allacciamento privato o della dorsale direttamente sulla condotta di distribuzione, a spese dei titolari secondo quanto previsto nel Capitolo 10, e questo nei seguenti casi:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento,

- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione,
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento,
- d. nei casi in cui non si dovesse o potesse procedere a risanare delle non conformità come all'Art 20. cpv 1.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 31: Esecuzione

- ¹ Il proprietario deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² Al Proprietario incombe l'obbligo di adeguamento degli impianti qualora questi non rispettino più i requisiti legali di igiene e di sicurezza (Direttive SSIGA W3 Art.1.3.3).
- ³ I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Consorzio. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi o direttamente dalla SSIGA. Per casi speciali e in via eccezionale, il Consorzio può accordare autorizzazioni per oggetti singoli.

Art. 32: Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne per legge devono essere eseguite, mantenute e regolarmente controllate secondo le regole dell'arte e lo stato della tecnica, che sono riconosciute in Svizzera nelle Direttive, Regolamenti e prescrizioni tecniche della Società Svizzera delle Industrie dell'Acqua e del Gas SSIGA, così come devono rispettare le condizioni emanate dal Consorzio SIBM.
- ² Nell'ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma prima di qualsiasi derivazione, deve obbligatoriamente essere posato un sistema di protezione antiriflusso adeguato alle necessità ed ai rischi causati dall'impianto interno, secondo le *Direttive W3-Complementi 1-2-3 per la protezione contro i riflussi* della SSIGA. Il dispositivo di protezione minimo prescritto è una valvola antiriflusso controllabile del tipo EA.
- ³ Di regola ogni installazione interna necessita della posa di un riduttore limitante la pressione nell'impianto interno ad un massimo di 4.5 bar a protezione delle persone e delle apparecchiature. In casi particolari il Consorzio può concedere di rinunciare a tali esigenze ma in batteria va tuttavia lasciato a disposizione lo spazio necessario per una sua futura posa. Fa eccezione l'alimentazione di linee esterne da giardino, dove la pressione deve comunque essere limitata ad un massimo di 10 bar.
- ⁴ L'impianto sarà dimensionato in modo da garantire un minimo di 1 bar ai punti di prelievo più alti dell'edificio. Se necessario, saranno eseguite più linee di distribuzione a pressioni diverse.
- ⁵ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Consorzio, delle condizioni di fornitura o di cambiamenti normativi, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Consorzio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Consorzio può far eseguire le trasformazioni richieste, interrompere o limitare la fornitura di acqua, oppure può procedere comunque alle modifiche preannunciate senza responsabilità alcuna per eventuali conseguenze di natura qualunque.
- ⁶ Tutti i costi sono posti a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33: Collaudo

- ¹ Il Consorzio esegue il collaudo di ogni dorsale, allacciamento e installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento, e solitamente previa verifica dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune e presentato dal proprietario richiedente. Il costo di tutti i collaudi necessari sono a carico del Proprietario dell'installazione.
- ² Per questioni igieniche e da direttive SSIGA, il consumo idrico regolare dall'installazione deve avvenire entro tre giorni dall'immissione dell'acqua.
- ³ Qualora al collaudo l'impianto risultasse non conforme alle direttive vigenti, non compatibile con la domanda di allacciamento o non ottemperasse alle disposizioni del Consorzio, questo si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua, secondo quanto disposto all'Art 20. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁴ Il collaudo non sgrava in nessun modo il Proprietario e l'Installatore dalle responsabilità di legge. Con il rilascio dell'attestato di collaudo, Il Consorzio non si assume alcuna garanzia e responsabilità per i lavori eseguiti, gli apparecchi posati, e qualsiasi altro difetto o lacuna non rilevato all'atto delle verifiche.
- ⁵ Le tasse per le prestazioni di collaudo sono definite nel Tariffario SIBM.

Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale; egli è responsabile della sicurezza dell'impianto interno e della qualità dell'acqua ai punti di erogazione dell'impianto interno secondo OPPD e Direttive SSIGA.

Art. 35: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati; è vietato lasciar scorrere in continuo l'acqua per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'Art. 40 cpv3. In casi eccezionali possono essere ammessi sistemi riscaldatori di emergenza, di tipologia certificata ed omologata. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni alle proprie installazioni e a quelle del Consorzio, e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36: Obbligo di informazione e notifica

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Consorzio preventivamente e per iscritto tramite un installatore concessionario e riconosciuto dal Consorzio giusta gli Artt. 6 e 31 del presente Regolamento.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente o l'installatore privato sono tenuti a notificare al Consorzio qualsiasi danno o difetto riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Consorzio.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Consorzio dalla mancata comunicazione di guasti o difetti, sono addebitati al titolare dell'allacciamento.

Art. 37: Controlli puntuali e controlli periodici

- ¹ Sugli impianti privati il Consorzio è legittimato ad eseguire:

- a. dei controlli puntuali o mirati, in ogni momento e qualora ve ne sia motivo di qualsiasi genere.
 - b. dei controlli periodici dove il Consorzio o un servizio terzo da esso abilitato e incaricato, esegue un controllo approfondito dell'allacciamento e dell'installazione interna. Il controllo periodico è di norma eseguito in parallelo al cambio del contatore.
- ² In caso di necessità, il Consorzio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli necessari. Salvo casi di urgenza, i controlli sono di norma preavvisati e concordati in anticipo.
- ³ Nel caso di installazioni riscontrate non conformi, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Consorzio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, Il Consorzio procede secondo quanto disposto all'Art. 20 del presente Regolamento a spese del Proprietario dell'impianto.
- ⁴ I controlli non sgravano in nessun modo il Proprietario e l'installatore degli impianti dalle responsabilità di legge. Il Consorzio non si assume alcuna garanzia e responsabilità per i lavori eseguiti, gli apparecchi posati, e qualsiasi altro difetto o lacuna non rilevato all'atto delle verifiche.
- ⁵ Le spese dei controlli sono definite nel Capitolo 10 e nel Tariffario SIBM.

Art. 38: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente o l'installatore privato rispondono solidalmente nei confronti del Consorzio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato a manipolare, usare o modificare le loro installazioni.

Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Consorzio e può essere eseguita solo da installatori concessionari riconosciuti giusta l'Art.31 cpv3.
- ² Ai sensi dell'OPPD, il Consorzio è responsabile per la qualità dell'acqua fornita all'impianto interno giusto a valle del raccordo del contatore; il proprietario è responsabile per la qualità dell'acqua disponibile ai punti di erogazione dell'impianto interno e dunque risponde di qualsiasi alterazione o modifiche delle caratteristiche dell'acqua.
- ³ Per gli impianti di trattamento che modificano le caratteristiche chimico fisiche dell'acqua (ad esempio addolcitori o decalcificatori a scambio ionico, regolatori di pH con aggiunta di acidi o basi, ecc.), sono autorizzati unicamente quelli approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. Il proprietario deve garantire in ogni momento e condizione che l'acqua potabile trattata rispetti i requisiti della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁴ Il certificato di omologazione della SSIGA garantisce la conformità alle legislazioni svizzera ed ai requisiti vigenti; in mancanza di tale documento, il Proprietario o per esso il rivenditore o installatore è tenuto a dimostrare autonomamente la conformità ai requisiti legali degli apparecchi.

- ⁵ Essi devono essere muniti di un dispositivo antiriflusso adeguato alla situazione, secondo le Direttive SSIGA *W3-Complementi contro la protezione dai riflussi*, che impedisca ogni ritorno di acqua nella rete pubblica.
- ⁶ Per gli apparecchi come al cpv.3, è obbligatorio un bypass di esclusione dal circuito ed un contratto di manutenzione con un operatore competente.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40: Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore ed a impianto terminato.
- ² L'utente si impegna a fare in generale un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. In particolare l'utente si impegna a limitare al minimo indispensabile gli usi a scopo non essenziale, come irrigazioni, lavaggi, riempimenti o rabbocchi di piscine, ecc. Questi impieghi possono essere in ogni momento limitati o vietati dal Consorzio in caso di necessità. Il Consorzio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
- ³ Sono vietati i flussi continui a perdere per scopi qualsiasi, per esempio fontane ornamentali, a scopo di raffrescamento e raffreddamento o anti congelamento. Anche gli impieghi tecnici e industriali a scarico diretto, se tecnicamente possibile, sono da eliminare a favore di sistemi a ricircolazione. Possono fare eccezione fontane e zampilli a scopo di abbeveramento.
- ⁴ L'acqua viene fornita in permanenza alla pressione della rete pubblica al punto di allacciamento. Il titolare dell'impianto deve adottare tutti quei dispositivi atti a regolarne la pressione a livelli adeguati e a protezione da sbalzi o picchi di pressione.
- ⁵ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁶ Il Consorzio garantisce una fornitura d'acqua potabile qualitativamente conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari, fino al contatore.
- ⁷ Il Consorzio non garantisce la costanza e la stabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua come ad esempio durezza, temperatura, pH, così come altri parametri tecnici come la pressione dell'acqua erogata, che possono variare all'interno delle soglie minime e massime fissate nella legislazione.

Art. 41: Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza residente nel comprensorio definito all'Art. 9 è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto consortile a meno che disponga di impianti propri autorizzati dagli Enti preposti al controllo delle derrate alimentari (Laboratorio cantonale) ed allo sfruttamento di risorse idriche (SPAAS), conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Consorzio e gli è affidato in privativa dai comuni; è vietato ad altri l'acquisto, la vendita o la fornitura di acqua potabile o industriale nel

territorio di competenza del Consorzio ad eccezione del commercio di acqua alimentare confezionata.

- ³ In casi eccezionali, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto consortile, il Consorzio può autorizzare altre aziende a fornire l'acqua. Le condizioni sono pattuite dalle parti con il Consorzio tramite contratto speciale.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi ed i collegamenti degli impianti dell'acqua potabile con reti di distribuzione alimentate da acquedotti terzi, privati o pubblici, e in generale con impianti approvvigionati da acqua di qualsiasi altra provenienza rispetto all'acquedotto del Consorzio.

Art. 42: Limitazione della fornitura, interruzioni e sospensioni

- ¹ Il Consorzio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. casi non prevedibili:
 - eventi improvvisi quali rotture, guasti, malfunzionamenti, mancanza di energia;
 - eventi di grave alterazione della qualità dell'acqua quali contaminazioni chimiche o batteriologiche;
 - forza maggiore quali eventi, eventi bellici, disordini interni;
 - scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
 - eventi straordinari e naturali quali, incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi naturali (elenco non esaustivo).
 - b. casi prevedibili legati al servizio ed alla gestione come:
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie,
 - ampliamenti, modifiche, spostamenti degli impianti e/o modifiche di tracciati di condotte;
 - quant'altro si riveli necessario all'esercizio razionale ed al servizio dell'acquedotto;
 - in casi palesemente contrari ai principi di uso razionale secondo l'Art. 40.
- ² Nei casi non prevedibili come al Cpv 1a, il Consorzio può interrompere l'erogazione senza preavviso all'utenza; essa sarà informata della sospensione nel più breve lasso di tempo possibile determinato dalle contingenze, anche posteriormente all'interruzione.
- ³ Nei casi di sospensioni prevedibili come al Cpv 1.b, il Consorzio preavvisa in tempo utile gli utenti interessati, di regola tramite comunicazione verbale o per comunicato affisso o in bucalettere entro le 17.00 del giorno precedente, indicando il più precisamente possibile la fascia oraria all'interno della quale si prevede l'interruzione o la perturbazione dell'erogazione.

Art. 43 Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni responsabilità del Consorzio ed il riconoscimento di indennizzo alcuno verso l'utenza o terzi in generale derivanti dalle interruzioni, sospensioni, o mancato servizio di erogazione di acqua potabile per danni diretti o indiretti, di qualsiasi genere ed entità, a persone, animali e cose così come danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere diretti o indiretti nei seguenti casi :

- a. per tutti gli eventi non prevedibili indicati all' Art.42 Cpv.1a;
 - b. per le sospensioni indicate all'Art. 42 Cpv.1b quando preavvisate nei termini.
- ² È compito e responsabilità dell'utente adottare ogni misura adeguata a evitare l'insorgere di danni derivanti dalla mancanza e dal ritorno dell'erogazione di acqua, anche in tempi e modi improvvisi.

Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua

- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere o rivendere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Consorzio.
- ² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45: Prelievo abusivo

- ¹ Chiunque preleva acqua abusivamente e senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Consorzio o a terzi.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
- a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate o prelevando da raccordi contatore dismessi o piombati;
 - c. utilizzando gli idranti senza autorizzazione speciale del Consorzio;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano i disposti all'Art.82
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – acqua per scopi agricoli

- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Consorzio. La richiesta va inoltrata secondo la prassi d'allacciamento in vigore e per il tramite di un installatore riconosciuto (Art. 31 Cpv.3).
- ² Il Consorzio può concedere, in casi motivati, per periodi limitati e a condizioni speciali, il prelievo di acqua dagli idranti.
- ³ La fornitura di acqua per scopi agricoli tramite impianti fissi o provvisori, è concessa unicamente in fondi sprovvisti di edifici già allacciati e solo per scopi attinenti a coltivazioni agroalimentari. La richiesta d'impianto va inoltrata secondo la prassi d'allacciamento in vigore e per il tramite di un installatore riconosciuto (Art. 31 Cpv.3).
- ⁴ È vietato lasciare un impianto qualsiasi senza prelievo per 30 giorni, termine oltre il quale l'abbonato è tenuto a segnalare al Consorzio la necessità di dismissione. Specialmente per gli impianti agricoli, l'abbonato deve richiedere stagionalmente al Consorzio con 5 giorni lavorativi di preavviso, la posa rispettivamente lo smontaggio del contatore. Le tasse per la fornitura d'acqua e le prestazioni di montaggio sono stabilite nel Tariffario del SIBM.

- ⁵ L'impianto provvisorio o agricolo deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di dispositivo anti ritorno di tipologia determinata dal Consorzio e di un rubinetto di vuotatura.
- ⁶ L'utente risponde per eventuali danni o usi impropri.

Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

- ¹ Il Consorzio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti, Regie o Servizi pubblici e parapubblici. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da apposita convenzione.
- ² I prelievi e le vendite di acqua da e per l'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ARM e i transiti idrici di quest'ultimo a favore di altri comuni, sono regolati e gestiti alle condizioni particolari stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio ARM.

Art. 48: Disdetta dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Consorzio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 1
- ² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato e sono regolati al Capitolo 10.
- ³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Di regola il Consorzio effettua la lettura entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
- ⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Consorzio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento sia per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49: Ripristino dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Consorzio con cinque giorni lavorativi di preavviso. La riattivazione sarà eseguita solo dopo un controllo di collaudo dell'installazione.
- ² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali

- ¹ Il Consorzio può limitare la portata erogata o fissare gli orari di prelievo a installazioni speciali quali piscine, impianti di irrigazione o agricoli, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi, industrie o comunque in tutti i casi di prelievo con punte elevate.
- ² I quantitativi e le pressioni necessarie a impianti antincendio sprinkler o altri sistemi a pioggia, sono di regola da garantire tramite bacini di accumulo e sollevatori di pressione propri, eseguiti a spese del titolare dell'impianto. La rete ed i serbatoi pubblici non sono tenuti a coprire i flussi, i volumi e le pressioni necessarie a questi impianti, notoriamente elevati. Il Consorzio può concedere deroghe in casi speciali.

Art. 51: Piscine e fontane

- ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca balneabile il cui volume supera i 5 metri cubi.
- ² Il riempimento di piscine e fontane potrà essere effettuato solo previa notifica al Consorzio e dopo sua autorizzazione, e dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni imposte.
- ³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- ⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale per uso domestico e misurata tramite il contatore domestico installato.
- ⁵ In caso di siccità o di forza maggiore il Consorzio può emanare limitazioni o proibizioni per l'alimentazione di piscine e fontane anche di volume inferiore ai 5 m³ e, in caso di inosservanza delle condizioni indicate nel cpv.2, può interrompere senza preavviso la fornitura dell'acqua.

Art. 52: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo come all'Art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e Il Consorzio, la quale regola gli aspetti tecnici.
- ² Se le portate ed i volumi richiesti dovessero divergere da quelli della scala delle dimensioni dei contatori domestici definiti al Capitolo 10. del presente Regolamento, anche le condizioni tariffali dovranno essere pattuite nella convenzione speciale.

Art. 53: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Consorzio.
- ² In caso di circuiti che impiegano acque di provenienza terza rispetto al Consorzio, come acque da fonti proprie, piovane, grigie o di recupero, non deve esserci nessun collegamento fisico tra questi e l'impianto collegato alla rete di distribuzione idrica del Consorzio.
- ³ La rete di questi sistemi terzi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 54: Misura e lettura

- ¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Consorzio, che ne assicura la lettura periodica.
- ² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Consorzio.
- ³ Il Consorzio può dotare i contatori con teletrasmissione dei dati. Il proprietario è tenuto a tollerare i dispositivi necessari.

Art. 55: Proprietà e manutenzione

Il contatore e gli apparati di telelettura appartengono al Consorzio, che procede a proprie spese alla manutenzione e alle revisioni regolari.

Art. 56: Ubicazione

- ¹ L'ubicazione del contatore e dei dispositivi di telelettura viene stabilita dal Consorzio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato in locale interno al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni e dal rischio di urti meccanici, dal gelo e dal surriscaldamento, da vapori corrosivi o polveri.
- ³ La posa in pozzetti interrati o in generale all'esterno, non è concessa. Il Consorzio può concedere deroghe per installazioni particolari senza edificio (cantieri, agricoli, altri).
- ⁴ L'accesso agli apparecchi deve essere sgombro, facile e garantito in ogni momento agli addetti del Consorzio. Le antenne dei sistemi di radio trasmissione non devono essere schermate.

Art. 57: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente e l'installatore privato rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura come danni del gelo e del fuoco, danni meccanici, danni dovuti a un aumento non autorizzato o anomalo della portata dell'impianto oppure a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.
- ² È proibito apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 58: Prescrizioni tecniche

- ¹ Prima del contatore va installato un organo di arresto e dopo il contatore devono essere installati apparati di interruzione a protezione dai riflussi secondo quanto prescritto dalla direttiva W3 della SSIGA e dai suoi Complementi così come da eventuali disposizioni e condizioni emanate dal Consorzio.
- ² Non è permessa l'installazione di bypass al contatore. Il Consorzio può eccezionalmente concedere deroghe per impianti speciali se l'arresto anche breve dell'acqua causa pericolo per la sicurezza di impianti o macchinari essenziali oppure in presenza di impianti antincendio. In tal caso, il bypass è piombato dal Consorzio e l'utente lo potrà aprire unicamente in caso di emergenza, dando immediato avviso del fatto al Consorzio; in caso di abuso, saranno applicabili le sanzioni disposte agli Artt.82 e 83.
- ³ È vietato lasciare raccordati in maniera continua all'impianto dell'acqua potabile installazioni a rischio di contaminazione di ritorno, come ad esempio circuiti di riempimento degli impianti di riscaldamento, di pannelli solari o altri.
- ⁴ In caso di inosservanza si applicano i disposti dell'art. 37 cpv.3 del presente Regolamento.

Art. 59: Contestazioni

- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Consorzio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, esso è giudicato conforme e tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del

contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Consorzio, unitamente a quelle derivate dalla revisione o sostituzione dell'apparecchio.

Art. 60: Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Consorzio.
- ² Nel caso di appurato cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto, nel limite del possibile di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61: Sotto-contatori

- ¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche e di certificazione.
- ² Il Consorzio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
- ³ In ogni caso il solo dato riconosciuto dal Consorzio per la fatturazione sarà quello del proprio contatore.

9. FINANZIAMENTO

Art. 62: Autonomia finanziaria

- ⁴ Il Consorzio deve essere finanziariamente autosufficiente.
- ⁵ Il finanziamento del Consorzio è assicurato tramite:
 - a. tasse base di abbonamento;
 - b. tasse di consumo;
 - c. tasse d'allacciamento;
 - d. tasse forfettarie varie;
 - e. fatturazione di forniture con convenzioni speciali;
 - f. vendite a enti e consorzi;
 - g. sussidi ufficiali;
 - h. altre partecipazioni di terzi;
 - i. eventuali contributi di miglìoria.
- ⁶ Le tasse base di abbonamento e le tasse di consumo devono coprire l'intero fabbisogno finanziario, costituito dalle spese d'esercizio, di manutenzione, dagli interessi passivi e ammortamenti.

Art. 63: Determinazione delle tasse e dei costi vari

Il tariffario viene stabilito dalla Delegazione, nel rispetto e nell'ambito dei limiti e dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel Capitolo 10. del presente Regolamento.

Art. 64: Spese per le condotte principali e di distribuzione

- ¹ Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Consorzio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglìoria o di eventuali sussidi.
- ² Eventuali contributi esterni o partecipazioni di terzi possono essere discussi e concordati dal Consorzio nel caso di condotte costruite per soddisfare richieste di utenze con necessità particolari oppure per opere aventi interessi o finalità per il Consorzio ARM.

Art. 65: Prelievi e riversamenti per la compensazione finanziaria tra utenze dei diversi comuni

- ¹ I valori determinanti per la compensazione sono avallati dai Municipi sulla base del calcolo dei valori finanziari dello studio Lienhard AG del 25.01.2021, allegato 4 dello Statuto SIBM.
- ² Il Consorzio provvede all'appianamento della compensazione tra le utenze dei differenti comuni con importi di aggravio rispettivamente sgravio in bolletta sulla tassa di consumo (TC). La compensazione è un riversamento tra utenze, finanziariamente neutro per il Consorzio.
- ³ Gli importi annui da tassare alle utenze dei comuni tributari e rispettivamente da restituire alle utenze dei comuni beneficiari sono stabilite dalla Delegazione rispettando le seguenti condizioni:
 - il rientro completo avviene entro gli 10 ed i 20 anni dalla costituzione del Consorzio;
 - con un aggravio massimo per le utenze dei comuni debitori di CHF 0.80.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 66: Allacciamento

- ¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di costruzione e posa delle condotte come da Art. 68;
 - c. le spese di collaudo.
- ² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 67: Casistica e criteri di calcolo

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione una tantum ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti, i casi seguenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente dove, in tal caso, viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
- ² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta di allacciamento, dimensionata dal Consorzio secondo le specifiche Direttive della SSIGA W3 e W4, in base alle potenzialità dell'impianto in costruzione dichiarate dal proprietario.
- ³ Sono soggetti a tasse per impianti speciali quei casi che differiscono dal normale utilizzo, che sono suscettibili di creare sovraccarico all'acquedotto in quanto richiedono una garanzia di copertura di flussi puntuali elevati senza però generare benefici da consumo regolare.

Art. 68: Tassa di allacciamento e tasse per impianti speciali, importi minimi e massimi

- ¹ L'importo delle tasse di allacciamento indicate all'Art.66 cpv 1. è fissato dalla Delegazione tramite il Tariffario SIBM, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.

Tabella 68.1: Tasse di allacciamento

Diametro PE esterno (mm)	Diametro equivalente tubi acciaio (pollici)	Condotte in ghisa duttile DN (mm)	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
40 (minimo)	1 ¼" (minimo)	--	500.00	2'000.00
50	1 ½"	--	1'000.00	2'200.00
63	2"	--	1'500.00	2'500.00
75	2 ½"	--	2'000.00	3'000.00
90	--	--	2'500.00	6'000.00
110	--	80	3'000.00	7'000.00
125	--	100	3'500.00	8'000.00
De >= 160	--	DN>=150	4'000.00	9'000.00
Altri materiali o dimensioni			Tassa speciale, calcolata in proporzione alla capacità	

- ² L'importo per tasse su impianti speciali è fissato nella tabella seguente.

Tabella 68.2: Tasse per impianti speciali, IVA esclusa

Tipo Impianto	Principio imposizione	Unità di calcolo	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Impianti antincendio collegati direttamente alla rete, p.es. Sprinkler	Tassa una tantum alla messa in esercizio, sulla portata massima	CHF per ogni l/s di portata massima	200.00	1'000.00
Impianti per circuiti di raffreddamento di emergenza	Tassa una tantum alla messa in esercizio, sulla portata massima	CHF per ogni l/s di portata massima	200.00	1'000.00

Art. 69: Costi di posa degli allacciamenti

- ¹ I costi di posa della condotta d'allacciamento, con relativo dispositivo d'interruzione e il raccordo alla tubazione della rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Le caratteristiche tecniche sono definite dal Consorzio che esegue anche la costruzione come disposto all'Art. 24.
- ² Le opere di scavo e di genio civile, pavimentazione e sistemazione delle superfici dei fondi sono eseguite secondo le indicazioni tecniche stabilite sia dal Consorzio che dagli enti proprietari del sedime pubblico o di privati terzi. I costi sono interamente a carico del proprietario, sia per le parti su suolo pubblico che su quello privato. Per queste opere il proprietario può decidere di deliberare l'esecuzione direttamente al Consorzio o di incaricare ditte abilitate di sua scelta.
- ³ Tutti i costi per permessi, licenze e autorizzazioni di enti pubblici, indennizzi a proprietari terzi, gestione cantieri, perturbazioni alla viabilità, direzione dei lavori, sono a carico del titolare dell'allacciamento sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Consorzio e fatturate al titolare dell'allacciamento come da tariffario delle prestazioni del SIBM.

Art. 71: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ Il Consorzio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- ² A incarico ricevuto, il Consorzio provvede all'emissione di una richiesta d'anticipo pari al 60 % dell'importo preventivato, da saldare prima dell'inizio dei lavori.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Consorzio non procede alla realizzazione dell'allacciamento.
- ⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento dovrà corrispondere l'intera quota di liquidazione, pena la mancata erogazione dell'acqua.

Art. 72: Costi per modifiche su esigenza del proprietario

- ¹ I costi causati da mutate esigenze o richieste del titolare dell'allacciamento, come sostituzione, cambiamento del punto di raccordo, potenziamento, modifica di tracciato, messa fuori servizio,

cessazione per disdetta dell'abbonamento, sono posti interamente a carico di quest'ultimo e sono stabiliti dal Consorzio.

- ² I costi per quanto indicato al cpv.1 ricadono nei disposti degli artt. 69, 70 e 71, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso viene prelevata solo nella quota corrispondente ad un eventuale aumento dell'allacciamento.

Art. 73: Costi della dorsale

- ¹ La competenza per la realizzazione, sostituzione e modifica di una dorsale sono di esclusiva pertinenza del Consorzio ed i costi sono posti interamente a carico dei proprietari allacciati, come regolato agli artt. 24,25,69,70,71 e 72. Le parti dovranno regolare in diritto privato, tramite servitù o convenzioni le singole quote di partecipazione e comunicarle al Consorzio per la fatturazione.
- ² In caso di mancato accordo tra i comproprietari, i costi saranno suddivisi come segue:
- a. per la realizzazione a nuovo, in quota parte proporzionalmente alle potenzialità degli allacciamenti;
 - b. nel caso di sostituzione o modifica della dorsale per limitata capacità di trasporto a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti, i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento;
 - c. i titolari già allacciati in precedenza hanno diritto e vedersi ridurre i costi a carico in ragione del valore residuo della dorsale da sostituire (costo iniziale assunto dedotto l'ammortamento). Il valore residuo, calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo e sulla base di una durata di vita di 40 anni, è messo a carico di chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE DI UTILIZZO

Art. 74: Tasse di utilizzazione del servizio

- ¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di tasse, composte come segue:
- a. **tassa base come da Tabella A** dipendente dalla potenzialità di prelievo raccordata, espressa dal diametro nominale del contatore;
 - b. **tassa sul consumo come da Tabella B** misurato tramite contatore;
 - c. **tasse forfettarie come da Tabella C** per impieghi temporanei o altri casi;
 - d. **tasse aggiuntive per impianti speciali come da Tabella D**, antincendio, Sprinkler, piscine, altri.
- ² I proventi dalla tassa base TB e la tassa sul consumo TC coprono il fabbisogno finanziario del Consorzio, come disposto all'Art.62; gli importi indicati sono quelli per i costi base del SIBM e non considerano la compensazione, che andrà esposta in forma separata in fattura.
- ³ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
- ⁴ Le tasse per i prelievi ad uso dei servizi pubblici comunali, per tutti i consumi non conteggiati a contatore sono oggetto di accordi tra il Consorzio ed i Municipi. Presso tutti i punti fissi di prelievo

comunalì, concordati tra i comuni ed il SIBM, tra i quali anche fontane e impianti di irrigazione, sarà installato il contatore.

- ⁵ Le tasse effettive di cui ai precedenti cpv. sono definite dalla Delegazione all'interno delle forchette di prezzo indicate nel regolamento, e pubblicate nel Tariffario SIBM nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle A, B, C e D.

Tabella A: forchette per la tassa base annuale TB, su base diametro nominale DN in mm del contatore, IVA esclusa

Diametro Nominale mm	DN 15 e 20	DN 25	DN 30 e 32	DN 40	DN 50
Tassa Base, CHF/anno					
Minimo	100.00	200.00	600.00	1'200.00	3'800.00
Massimo	220.00	800.00	2'000.00	6'000.00	9'500.00

Per DN oltre 50mm la tassa base sarà calcolata stipulando un contratto speciale.

Tabella B: forchette per la tassa di consumo TC, misurato a contatore, IVA esclusa

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Utenza generale	CHF/m ³	0.80	2.00
Acqua industriale (o greggia)	Utenza speciale	CHF/m ³	0.60	2.00

Forniture speciali a comuni, enti o consorzi sono regolati all'art 47.

Tabella C: forchette per tasse forfettarie TF per prelievo temporaneo, IVA esclusa

Tariffa	Fornitura	Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
TF-B	Tassa Base in presenza di contatore,	Per es. uso cantieri, manifestazioni, altri, qualunque DN	CHF/mese (frazioni di mese sono computate come mese intero)	20.00	60.00
TF-C	Tassa di Consumo da tariffario in vigore	Volume a contatore	CHF/m ³	Da Tariffario	Da Tariffario
TF 2	Tassa unica forfettaria in assenza di contatore	In base al numero di rubinetti installati	CHF/rubinetto/mese (frazioni di mese sono computate come mese intero)	50.00	100.00
TF 3	Temporanea con prelievo da idranti	Compreso noleggio dispositivo di protezione obbligatorio antiritorno	CHF/giorno	50.00	100.00
TF 4	Tassa unica per impianti a consumo costante (es. fontane)	In base alla portata regolata e calibrata da un diaframma	CHF/anno per ogni l/min di portata	400.00	1'000.00

Tabella D: forchette per tasse aggiuntive su impianti speciali, IVA esclusa

Tipo di impianto	Descrizione, causale	Base di imposizione	Minimo	Massimo
Piscine a partire da 5m ³	Tassa annua per gestione SIBM	CHF/anno	50.00	100.00
Vasche di accumulo a partire da 5m ³ di capienza, per es. per rilancio antincendio	Contributo una tantum alla messa in esercizio, sul volume della vasca in m ³	CHF/m ³	500.00	2'000.00
Tassa su impianti antincendio collegati direttamente alla rete, compresi sprinkler	Contributo una tantum alla messa in servizio, sulla portata massima installata in l/s	CHF/l/s	100.00	1'000.00

Art. 75: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Consorzio. Di regola il consumo viene rilevato e fatturato almeno una volta all'anno. Intervalli di lettura e fatturazione più frequenti sono possibili.
- ² Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 76: Incasso ed esecuzione

- ¹ Il Consorzio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento di 15 giorni. Scaduto questo termine, invia per raccomandata un ultimo termine di pagamento, passato infruttuosamente il quale, il Consorzio procede per via esecutiva.
- ² Per i richiami di pagamento viene percepita una tassa amministrativa definita dalla Delegazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. per il primo sollecito: minimo CHF 5.00 massimo CHF 15.00,
 - b. per la raccomandata: minimo CHF 15.00 massimo CHF 50.00.
- ³ Il Consorzio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali solo in impianti già in funzione o in stabili già abitati. Impianti non collaudati o edifici non in possesso dell'abitabilità, così come usi commerciali o industriali, non hanno diritto a erogazioni minime. Il titolare, utente o abbonato ha il dovere di concedere agli addetti del Consorzio l'accesso all'installazione interna per la posa dei dispositivi del caso.
- ⁴ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Consorzio, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. CAUZIONI

Art. 77: In generale

- ¹ Il Consorzio può richiedere ad un abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Di regola viene richiesta una cauzione in questi casi:
 - a. attività commerciali, industriali, artigianali o altra attività con consumi prevedibili maggiori a 5'000 m³ all'anno;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per Il Consorzio;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Consorzio;
 - d. gli abbonati senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 78: Derghe

Il Consorzio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo o le spese connesse alle pratiche ed alla tenuta del deposito sono controproducenti per il Consorzio stesso.

Art. 79: Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo di un presumibile intero periodo di fatturazione effettiva dell'abbonato (presunto importo annuo totale).
- ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca o istituto assicurativo sottoposti alla Legge federale in vigore.

Art. 80: Inadempienza

- ¹ Il Consorzio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali solo in caso di impianti in stabili in funzione e già abitati. Impianti non collaudati o edifici non in possesso dell'abitabilità non hanno diritto a erogazioni minime.

Art. 81: Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte o danni.
- ² Il Consorzio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 82: Acquisizione cauzioni

Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Consorzio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 83: Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dalla Delegazione, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ² Contro le decisioni della Delegazione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
- ³ Il Consorzio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Consorzio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 84: Contestazioni e procedure

- ¹ Le contestazioni contro le decisioni della Delegazione devono essere notificate all'istanza competente entro trenta giorni.
- ² Contro la presa di posizione del Consorzio è data facoltà di reclamo scritto al Consorzio entro quindici giorni dalla notifica.
- ³ Contro le decisioni del Consorzio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
- ⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della ratifica della Sezione degli Enti locali.